Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVI - N. 21

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 26 maggio 1999 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

1 9 9 8

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 22 settembre 1998, n. 37.

I.P.A.B. Asilo «Regina Margherita» di Palmanova. Approvazione statuto.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il R.D. 13 dicembre 1892 con il quale l'Asilo infantile «Regina Margherita» di Palmanova fondato nell'anno 1883 per iniziativa del Comune e col concorso della carità cittadina è stato eretto in Ente morale e ne è stato approvato lo statuto;

VISTE le modificazioni statutarie approvate con R.D. 31 gennaio 1897 e successivamente con D.P.G.R. 16 novembre 1974, n. 04858/Pres., pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 20 marzo 1974;

CONSTATATO che in Palmanova opera attivamente l'Asilo infantile gestito dalla Parrocchia locale e che

pertanto, lo scopo dell'I.P.A.B. «Asilo infantile Regina Margherita» è venuto meno;

VISTA la deliberazione 4 giugno 1998, n. 2, con la quale il Consiglio di amministrazione della Casa di riposo di Palmanova che coincide con l'organo di governo dell'Asilo infantile «Regina Margherita», ha proposto una generale modifica dello statuto ed in particolare, della parte relativa allo scopo, in adeguamento alla mutata realtà sociale e all'attuale prevalente necessità di dare assistenza alle persone bisognose senza limiti di età e di ambo i sessi residenti nel Comune di Palmanova;

ATTESO il parere favorevole espresso in merito alle modificazioni statutarie suddette dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 19 agosto 1998, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b) della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 56 del 10 luglio 1998 con la quale il Consiglio comunale di Palmanova, ai sensi dell'articolo 62, secondo comma, della legge n. 6972/1890, ha espresso parere favorevole alle modificazioni statutarie proposte;

ACCERTATO che la citata deliberazione n. 2/1998, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 5 giugno 1998, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della legge n. 6972/1890 e che contro di essa non sono stati presentati reclami o denunce;

RITENUTA legittima, per le ragioni suesposte, l'iniziativa del Consiglio di amministrazione della Casa di riposo di Palmanova;

VISTI gli articoli 5, punto 6 e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

Si approvano le modificazioni statutarie dell'I.P.A.B. «Asilo infantile Regina Margherita» di Palmanova che, per effetto di dette modificazioni, assume la nuova denominazione di «Asilo per le persone bisognose Regina Margherita».

Il nuovo statuto dell'Ente, che si compone di numero 21 articoli, viene allegato al presente decreto e ne fa parte integrante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Casa di riposo di Palmanova è incaricato dell'esecuzione di detto decreto che sarà trasmesso a tutti gli Enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 22 settembre 1998

POZZO

ASILO PER LE PERSONE BISOGNOSE «REGINA MARGHERITA» IN PALMANOVA

STATUTO

CAPO I

ORIGINE SCOPO E MEZZI DISPONIBILI

Art. 1

L'asilo di Palmanova è stato fondato nel 1883 per iniziativa del Municipio di Palmanova e col concorso della carità cittadina.

Esso è situato in Palmanova, via Bastioni Foscarini, ed è denominato «Asilo per le persone bisognose Regina Margherita».

L'Asilo è stato eretto in Ente morale con Regio Decreto in data 8 giugno 1892. Esso non ha un patrimonio proprio in quanto i beni a suo tempo destinati all'attività istituzionale, costituiti da un fabbricato dal valore di circa lire 32.000.000, da un appezzamento di terreno del valore di circa lire 4.500.000, e da mobili ed arredi per un valore di circa lire 3.500.000, erano stati concessi in comodato dal Comune di Palmanova.

Esso è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da sette componenti dei quali uno è il Presidente e sei sono consiglieri. Il Consiglio di amministrazione dell'Asilo coincide con quello dell'I.P.A.B. Casa di riposo di Palmanova. L'Amministrazione dell'Ente viene attuata in ottemperanza delle norme della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 2

L'Asilo ha per scopo di fornire assistenza alle persone bisognose di ambo i sessi residenti nel Comune di Palmanova.

Art. 3

Le persone bisognose ammesse all'Asilo possono rimanere ospitate senza limiti di tempo, secondo le vigenti leggi nazionali e regionali.

Art. 4

Agli ospiti dell'Asilo vengono garantite cure mediche generiche e farmaceutiche.

Art. 5

Agli ospiti dell'Asilo viene garantito vitto ed alloggio.

Art. 6

Nel caso di deficienza di posti, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Art. 7

L'Asilo provvede ai suoi scopi con le eventuali entrate patrimoniali, con il contributo stanziato annualmente dal Comune, col provento delle rette, con le oblazioni private e con ogni contributo dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici e privati.

Art. 8

Nell'Asilo non può esservi diversità di trattamento fra gli ospiti.

CAPO II
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

L'Asilo è retto dal Consiglio di amministrazione che coincide con quello della Casa di riposo di Palmanova come previsto dall'articolo 1.

CAPO III
ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni del medesimo; le altre, ogni qualvolta le richiedono motivi d'urgenza, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione dell'organo di controllo.

Art. 11

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno cinque componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze, non è computato che, avendo interesse, giusto l'articolo 15 della legge sulle Opere Pie, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 12

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Art. 13

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione dell'Asilo ed al suo regolare funzionamento; delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove, quando concorra, le modificazioni dello Statuto; nomina, sospende o licenzia gli impiegati e salariati e delibera le convenzioni da fare con i medesimi; delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Istituto e che non siano di competenza dell'Amministrazione comunale.

CAPO IV
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione di rappresentare l'Ente e curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati ed i salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferire al Consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO V
NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Il servizio di esazione e di cassa è fatto dall'Ufficio amministrativo dell'Ente o nel caso dal Tesoriere qualora esista il rapporto convenzionale.

Art. 16

I mandati di pagamento non costituiscono titolo di

scarico del Tesoriere, se non sono muniti dalle firme del Presidente e del Consigliere che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, nonché dalla firma del Segretario.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione provvede alla vigilanza igienico-sanitaria avvalendosi dell'opera di un medico convenzionato.

Art. 18

È facoltà di ogni componente del Consiglio di amministrazione di visitare l'Asilo per assicurarsi che tutto proceda regolarmente.

Art. 19

I servizi erogati dall'Asilo sono garantiti dal personale della Casa di riposo o con personale convenzionato.

Art. 20

Sono pure materia di disposizioni regolamentari:

a) i termini per presentare le domande di ammissione degli ospiti;

b) i certificati da allegare alle medesime domande e la competenza per provvedere in proposito;

c) la disciplina interna;

d) la data di apertura e chiusura dell'Asilo;

e) gli orari;

f) le norme per la somministrazione della refezione;

g) l'igiene, la pulizia, e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Asilo e non formi oggetto di disposizione statutaria.

CAPO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 21

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica e circa la protezione e l'assistenza sia da parte dello Stato che della Regione.

VISTO: L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI: POZZO

1 9 9 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 maggio 1999, n. 0145/Pres.

Articolo 12, C.C. Club del Gommone Trieste. Riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la domanda del 14 aprile 1999 dell'associazione sportiva denominata «Club del Gommone Trieste», con sede in Trieste, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

VISTO l'atto costitutivo di detta associazione, a rogito del dott. Camillo Giordano, notaio in Trieste, del 21 novembre 1979, rep. n. 22724, racc. n. 1911, ivi registrato il 29 successivo n. 5334/I/186;

VISTO lo statuto attualmente in vigore, allegato al verbale assembleare di data 26 marzo 1999, redatto in Trieste, dal notaio Roberto Comisso sub rep. n. 86883, racc. n. 6579, ivi registrato l'1 aprile 1999 n. 816/1A;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 12, 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'associazione come istituzione sportiva;

VISTO il parere favorevole al riconoscimento espresso dal Servizio regionale delle attività ricreative e sportive con nota 21 aprile 1999 n. 1812;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 15;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1296 del 30 aprile 1999;

DECRETA

– È riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione denominata «Club del Gommone Trieste» con sede in Trieste.

– È approvato lo statuto di detta associazione nel testo che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 7 maggio 1999

ANTONIONE

CLUB DEL GOMMONE TRIESTE

STATUTO

Art. 01

Denominazione, sede, finalità e durata

01 - L'Associazione sportiva dilettantistica denominata Club del Gommone Trieste, costituita a Trieste il 21 novembre 1979 con sede in Trieste, viale Miramare, 32/1, (che nel contesto del presente atto verrà d'ora innanzi chiamata «l'Associazione») non ha scopo di lucro e si prefigge come fine lo svolgimento, la promozione e la diffusione:

– dell'attività nautica con l'uso di qualsiasi unità da diporto ed in particolare del battello pneumatico;
– di qualsiasi altra attività ricreativa connessa, complementare, ed accessoria, compresa l'attività sportiva dilettantistica, la pesca sportiva e il modellismo nautico;
– di funzioni di vigilanza, soccorso, assistenza e di protezione civile in mare e nelle acque interne.

02 - Per raggiungere il fine sociale si propone:

– di sollecitare la pubblica Amministrazione per ottenere la disponibilità dei necessari servizi, strutture e contribuzioni;
– di stipulare accordi con i privati per l'ottenimento di servizi;
– di promuovere forme consortili con altre organizzazioni similari o che abbiano comunque come scopo la difesa dell'ambiente marino, lacustre e fluviale.

03 - L'Associazione è apolitica ed apartitica.

04 - L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 02

Soci

01 - Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci, le persone di provata serietà e moralità, le quali si riconoscano nei fini statutari e facciano domanda scritta. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

02 - Sono previste le seguenti categorie di Soci:

A - fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione sostenendo con il loro concorso finanziario l'acquisizione, la sistemazione iniziale e l'avvio degli impianti di Barcola;

B - ordinari: le persone che fruiscano di un'unità da diporto e che condividano i fini dell'Associazione;

C - anziani: gli ex soci ordinari che non dispongano più di un'unità da diporto;

D - straordinari: coloro che, anche non disponendo di una unità da diporto, intendano svolgere le attività connesse, complementari ed accessorie previste dallo statuto;

E - familiari: il coniuge ed i figli maggiorenni conviventi di soci rientranti nelle categorie sopracitate;

F - modellisti: le persone che intendano partecipare alla sola attività modellistica;

G - onorari: le persone che per particolari benemerenze acquisite nei confronti dell'Associazione siano ritenute degne di ricevere tale riconoscimento. La loro nomina spetta all'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo e deve essere riconfermata annualmente.

03 - In caso di morte di un Socio appartenente alle categorie A, B, C e D, un Socio familiare erede del de cuius - esclusi gli ascendenti - può subentrare come Socio ordinario se fruitore di un'unità da diporto o, in caso contrario, come Socio straordinario.

Art. 03

Ammissione a Socio

01 - Le domande di ammissione a Socio ordinario, straordinario o modellista devono essere presentate al Consiglio direttivo su apposito modulo, controfirmato da almeno due Soci fondatori, anziani od ordinari.

02 - Il Consiglio direttivo, se ritiene accettabile la domanda, la sottopone al vaglio dei Soci, esponendola all'Albo sociale per un periodo di quindici giorni.

03 - Se entro tale termine non saranno sollevate obiezioni scritte da parte di alcun Socio fondatore, ordinario od anziano, il Consiglio direttivo decreterà l'ammissione del nuovo Socio con decorrenza dalla data del versamento del canone sociale e della quota associativa di buona entrata.

04 - In caso di obiezione scritta anche di un solo Socio, il Consiglio direttivo esaminerà l'esposto e deciderà in merito. La delibera avrà effetto immediato.

05 - Il Consiglio direttivo è tenuto a motivare le decisioni emesse a tale riguardo.

06 - I Soci espulsi e gli aspiranti soci ricusati non potranno più ottenere la riammissione.

07 - I Soci familiari vengono accolti su richiesta scritta del Socio interessato.

Art. 04

Doveri e diritti dei Soci

01 - Ogni Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, accetta e si impegna a rispettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti, nonché le decisioni degli Organi Sociali cui è demandata la competenza deliberante ed esecutiva dell'Associazione.

02 - Ogni Socio collabora alla realizzazione delle attività sociali, alla manutenzione dei luoghi sociali ed a partecipare alle iniziative promosse dal Consiglio direttivo. In particolare ogni Socio partecipa alle manifestazioni nautiche e/o sportive promosse dal Consiglio direttivo e/o a quelle cui il Club dia la propria adesione, in quanto la sola fruizione dei servizi sociali è contraria ai fini dell'Associazione.

03 - Tutti i Soci in regola con il versamento di tutte le quote previste dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 05, hanno diritto di:

A - usufruire delle aree e delle infrastrutture sociali, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento;

B - tenere parcheggiate, purché sussista la disponibilità di spazio, le proprie imbarcazioni nell'area sociale e fruire dei relativi servizi a norma del regolamento;

C - presenziare e votare nelle assemblee e, tranne i soci onorari, ricoprire cariche sociali di consigliere e revisore;

D - partecipare alle varie manifestazioni indette dall'Associazione e beneficiare di tutte le facilitazioni stabilite in loro favore.

04 - I Soci familiari godono degli stessi diritti cui hanno diritto i rispettivi Soci di categoria A, B, C, D solo se quest'ultimi ne possono godere.

05 - I Soci che siano stati oggetto di sanzioni disciplinari previste al successivo articolo 17.02 lettera c) perdono il diritto a ricoprire cariche sociali per la durata di un triennio dall'irrogazione della sanzione.

Art. 05

Canoni sociali, quota associativa di buona entrata e contributi

01 - I canoni sociali sono annui e devono essere corrisposti entro il 15 febbraio di ogni anno. Il Socio, dopo tre mesi di mora nel pagamento dei canoni o dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo, è contestualmente sospeso temporaneamente da ogni attività sociale e dalla fruizione dei servizi sociali di cui all'articolo 4.

02 - La quota associativa di buona entrata è versata una sola volta a seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione. L'erede di un Socio defunto, che subentra ex articolo 02.03, è esonerato dal pagamento della quota associativa di buona entrata.

03 - I contributi straordinari devono essere versati entro le scadenze fissate dal Consiglio direttivo. Trascorse le suindicate scadenze il Socio diventa moroso e gli verranno applicate le sanzioni ex articolo 05.01.

Art. 06

Patrimonio sociale ed entrate dell'Associazione

01 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

– beni mobili ed immobili comunque pervenuti in proprietà all'Associazione;
– accantonamenti e riserve di bilancio.

02 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

– canoni, quote associative e contributi dei Soci;
– sovvenzioni di Enti pubblici e donazioni di persone fisiche o giuridiche;
– eventuali introiti occasionali.

03 - I versamenti dei Soci (canoni, quote associative e contributi straordinari) sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, né in caso di morte, di dimissioni o di espulsione dall'Associazione, può essere restituito ai Soci quanto versato all'Associazione a titolo di canoni, quote associative e contributi straordinari.

04 - Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

05 - I canoni, quote associative e contributi straordinari non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

06 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

07 - L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 07

Organi sociali

01 - Gli organi sociali sono:

– Assemblea dei soci;
– Consiglio direttivo;
– Collegio dei probiviri;
– Collegio dei revisori dei conti.

Art. 08

Assemblea dei soci

01 - L'Assemblea dei soci è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale, cui sono vincolati gli organi sociali e tutti i Soci.

02 - L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio direttivo ogni anno in seduta ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e della relazione annuale, al massimo entro il 30 aprile; per l'approvazione del preventivo di spesa e del programma annuale e per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo, alla scadenza del mandato di quello uscente, al massimo entro il 30 novembre.

03 - L'Assemblea dei soci viene convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando venga presentata allo stesso domanda scritta e firmata da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento del canone e di eventuali contributi deliberati dall'Assemblea straordinaria.

04 - I Soci saranno convocati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea, mediante comunicazione scritta recante l'ordine del giorno, spedita al domicilio del Socio. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso all'albo sociale.

05 - All'Assemblea hanno diritto di partecipare con diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento del canone e degli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 10.

06 - Ciascun Socio avente diritto al voto potrà rappresentare in Assemblea mediante delega scritta un massimo di altri 2 (due) Soci aventi diritto al voto.

07 - Le Assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti. Tra la prima convocazione e la seconda dovrà intercorrere un lasso di tempo di almeno un giorno.

08 - L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e due scrutatori. Essi costituiscono il comitato che in caso di votazioni e/o elezioni a scrutinio segreto sovrintende alle operazioni di voto, verifica chi ha diritto al voto, fa lo spoglio delle schede e proclama i risultati.

09 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti in proprio e per delega, salvo quanto previsto dal comma 13. Le deliberazioni saranno affisse all'albo sociale.

10 - L'Assemblea non può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

11 - L'Assemblea ordinaria delibera in particolare:

a) sull'approvazione del preventivo di spesa e del programma annuale, della percentuale di sforamento e del rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale (corredato dagli elenchi dettagliati dei debiti, dei crediti e dei depositi cauzionali di terzi e/o presso terzi, nonché dell'inventario dei beni sociali) nonché della relazione annuale, predisposti dal Consiglio direttivo;

b) sul numero massimo di Soci straordinari e modellisti che possano far parte dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo;

c) sull'elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri, secondo le norme di cui agli articolo 9, 12 e 13;

d) sull'ammontare della quota associativa di «buona entrata» dei nuovi Soci e sul modo di pagamento, nonché sulle modalità della messa in mora dei Soci inadempienti, su proposta del Consiglio direttivo;

e) sulla revoca, proposta dal Consiglio direttivo, di uno o più Consiglieri e sulla loro sostituzione;

f) sulla ratifica dell'espulsione di un socio deliberata dal Collegio dei probiviri.

12 - L'Assemblea straordinaria, purché gli intervenuti presenti e/o rappresentati per delega costituiscano sia in prima sia in seconda convocazione almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto, delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti:

a) sulle modifiche dello Statuto;

b) sulla revoca dell'intero Consiglio direttivo;

c) sulle impugnazioni delle delibere e dei Regolamenti emanati dal Consiglio direttivo.

13 - L'assemblea straordinaria, costituita secondo quanto previsto dal comma 12, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14 - L'Assemblea straordinaria, valida ex comma 07, delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti sulla richiesta di contributi straordinari e su quant'altro all'ordine del giorno.

Art. 09

Consiglio direttivo

01 - Il Consiglio direttivo è composto da nove Consiglieri, di cui almeno sette eletti tra soci Fondatori, Anziani e Ordinari, dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

02 - L'elezione del Consiglio direttivo da parte dall'Assemblea avviene a scrutinio segreto a meno che l'unanimità degli intervenuti non preferisca la nomina per acclamazione.

03 - Sono eleggibili tutti i Soci aventi diritto al voto ex articolo 04, ad esclusione dei soci onorari.

04 - Il più anziano tra i Consiglieri eletti, convoca entro sette giorni dall'elezione i membri del Consiglio direttivo, per eleggere a scrutinio segreto tra i componenti:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Responsabile sportivo, che organizza e coordina le attività sportive ed agonistiche previste dalle Federa-

zioni del CONI, cui l'Associazione aderisce, e segue le attività connesse;

- il Responsabile attività diportistiche;
- il Responsabile infrastrutture sportive e sociali.

05 - Il Consiglio direttivo cessa normalmente dall'incarico alla presentazione del rendiconto economico e finanziario dell'ultimo anno del suo mandato.

06 - La maggioranza dei Consiglieri eletti può chiedere per iscritto al Presidente la ridistribuzione delle cariche e lo stesso deve convocare il Consiglio direttivo entro 10 giorni dalla richiesta per deliberare.

07 - Il Consiglio direttivo decade per la mancata approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relazione annuale o per dimissioni della maggioranza dei Consiglieri originariamente eletti, oppure per revoca del mandato ex articolo 08.12. b).

08 - In caso di decadenza, il Consiglio direttivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e provvede immediatamente alla convocazione di un'assemblea straordinaria che deve riunirsi entro 20 giorni per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Art. 10

Poteri del Consiglio direttivo

01 - Al Consiglio direttivo competono i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, compresa la determinazione del canone sociale; il Consiglio direttivo può gestire fondi e spese fino ad un tetto massimo complessivo stabilito dall'Assemblea e risponde nei confronti della stessa in caso di errori o sforamenti imprevisti, superiori alla percentuale prevista dalla stessa Assemblea.

02 - Il Presidente o chi ne fa le veci, ha il potere di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti per la gestione ordinaria dell'Associazione, da sottoporre alla ratifica del Consiglio direttivo nella successiva seduta.

03 - Il Consiglio direttivo redige:

- i regolamenti per l'uso degli impianti, delle infrastrutture e attrezzature sportive sociali e per ogni altro settore della vita associativa;
- annualmente il rendiconto economico e finanziario e la relazione consuntiva, il preventivo di spesa e il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

04 - Il Consiglio direttivo propone, ex articolo 08:

- all'approvazione dell'Assemblea ordinaria l'ammontare della quota associativa di buona entrata dei nuovi Soci ed il suo modo di pagamento;
- all'approvazione dell'Assemblea ordinaria le modalità della messa in mora dei Soci inadempienti;
- all'approvazione di una Assemblea straordinaria gli eventuali contributi straordinari.

05 - Il Consiglio direttivo può costituire per particolari problemi Comitati di soci che saranno coordinati dai singoli Consiglieri. Il fine del comitato sarà definito di volta in volta e la durata non sarà superiore al mandato del Consiglio direttivo.

06 - Il Consiglio direttivo ha il potere di irrogare provvedimenti disciplinari che non comportino la sospensione o l'espulsione dal Sodalizio.

07 - La rappresentanza legale dell'Associazione e la firma in nome e per conto della stessa spettano al Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di assenza o di impedimento, al Vicepresidente.

08 - Il Segretario ed il Tesoriere hanno competenza per firmare disgiuntamente gli atti meramente amministrativo-contabili e sono responsabili degli stessi.

09 - Le delibere ed i regolamenti emanati dal Consiglio direttivo possono essere impugnati dai Soci avanti l'assemblea straordinaria convocata ex articolo 08.03.

Art. 11

Riunioni del Consiglio direttivo

01 - Le sedute del Consiglio direttivo vengono indette con almeno tre giorni di preavviso dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci, ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre dei Consiglieri.

02 - Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e/o del Vicepresidente, la seduta sarà presieduta dal Consigliere più anziano.

03 - Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti e delle stesse viene redatto verbale, che deve essere esposto all'Albo sociale. In caso di parità dei voti è prevalente il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

04 - L'assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive di un Consigliere, costituisce grave inadempienza agli obblighi sociali in generale ed in particolare per la carica rivestita. Il Consiglio direttivo sanziona tale inadempienza con un richiamo scritto ed in caso di continuata assenza convoca una Assemblea ex articolo 8.11 e) per la revoca dello stesso.

Art. 12

Collegio dei probiviri

01 - Il Collegio dei probiviri è l'organo di controllo disciplinare. Esso è competente a giudicare in merito alle infrazioni commesse dai Soci, segnalate dal Consiglio direttivo, ed a deliberare in conformità alle presenti norme, circa le sanzioni da applicare.

02 - Il Collegio dei probiviri è formato da tre componenti eletti dall'Assemblea fra Soci ordinari, fondatori e anziani con anzianità di almeno 5 anni.

03 - Il Presidente sarà nominato dai tre eletti.

04 - La seduta sarà ritenuta valida con la presenza di tutti i probiviri.

05 - Il Collegio giudica a maggioranza dei componenti, irroga le eventuali sanzioni e redige il verbale della seduta che il Consiglio direttivo deve esporre all'Albo sociale immediatamente.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei conti

01 - Il Collegio ha il compito di:

- verificare periodicamente la contabilità e la cassa;
- esaminare e controllare il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il preventivo annuale ed i relativi allegati, nonché stilare una relazione su entrambi i documenti contabili che sarà letta all'Assemblea.

02 - I Revisori dei conti hanno il diritto di partecipare a tutte la riunioni del Consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

03 - Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Collegio elegge tra i propri componenti, il Presidente. I supplenti subentreranno in caso di cessazione di membri effettivi.

Art. 14

Durata degli Organi sociali elettivi

01 - I componenti degli organi sociali restano in carica due anni sociali e sono rieleggibili.

Art. 15

Incompatibilità e gratuità delle cariche sociali

01 - Tutte le cariche previste dallo Statuto sono incompatibili tra loro, non possono essere cumulate e sono gratuite.

02 - Eventuali spese, sostenute personalmente nell'interesse dell'Associazione, potranno essere rimborsate se preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo.

Art. 16

Cessazione dalla carica

01 - In ogni ipotesi di cessazione anticipata dalla carica di un componente degli Organi sociali eletti, gli altri componenti sono autorizzati a cooptare, di preferenza tra i Soci candidati non eletti, un nuovo componente che resterà in carica fino alla fine dello stesso mandato.

02 - Qualora la cessazione riguardi la maggioranza dei componenti originariamente eletti di un Organo sociale, esso sarà considerato decaduto, rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione e l'Assemblea procederà a nuove elezioni ex articolo 09.08.

Art. 17

Sanzioni ai Soci

01 - Nel caso di infrazioni da parte dei Soci alle regole sancite dallo Statuto e/o dai Regolamenti emanati dal Consiglio direttivo e/o di insofferenza alle comuni regole di educazione e di reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo dovrà, entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza del o dei fatti, procedere alla irrogazione delle sanzioni previste, se di propria competenza, oppure deferire il o i Soci al Collegio dei probiviri, che dovrà deliberare entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la decisione diverrà di competenza del Consiglio direttivo.

02 - Le sanzioni sono le seguenti:

a) ammonizione verbale;

b) ammonizione scritta;

c) sospensione dall'attività dell'Associazione e dall'uso di tutte le strutture Sociali per un periodo variabile da mesi uno a mesi sei;

d) espulsione dall'Associazione.

03 - Le sanzioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma, sono irrogate dal Consiglio direttivo a maggioranza dei componenti con votazione a scrutinio segreto. Nei casi di particolare gravità o di recidiva del o dei Soci, il Consiglio direttivo ha l'obbligo di deferimento ai Probiviri per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui ai punti c) e d).

04 - Nel caso di vie di fatto tra Soci, questi saranno temporaneamente sospesi su disposizione del Consiglio direttivo in attesa delle deliberazioni del Collegio dei probiviri.

05 - L'espulsione di cui al comma 02 d) avverrà quando un Socio:

a) abbia compromesso o danneggiato gli interessi generali degli associati;

b) abbia svolto opera contraria ai fini dell'Associazione;

c) abbia compiuto atti contro l'onore ed il decoro propri dell'Associazione;

d) sia moroso da oltre sei mesi;

e) abbia formulato gravi minacce verso un altro Socio e/od Ospite;

f) sia passato a vie di fatto nei confronti di un altro Socio.

06 - Le sanzioni di sospensione o di espulsione a carico dei Soci delle categorie A, B, C, D si riflettono anche sui rispettivi Soci familiari.

07 - Le decisioni prese devono essere:

- verbalizzate;
- comunicate per iscritto all'interessato, con le motivazioni per le quali l'espulsione è stata deliberata;
- rese note mediante affissione all'Albo sociale.

08 - Le sanzioni, salvo quanto previsto dal comma successivo, hanno effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento.

09 - Il provvedimento di espulsione deve essere ratificato dalla prima assemblea utile; fino ad allora il socio rimane sospeso da ogni attività.

Art. 18

Cessazione da Socio

01 - La qualità di socio si perde per:

a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto; esse hanno effetto con lo scadere dell'anno sociale, purché presentate con un preavviso di almeno tre mesi;

b) espulsione, ex articolo 17;

c) sospensione temporanea volontaria. Un Socio, per motivi personali può chiedere per iscritto entro il 15 febbraio la sospensione temporanea dall'Associazione per un periodo indeterminato - non meno di un anno sociale - con esclusione dal pagamento del canone annuo. Per non perdere i diritti acquisiti, al suo rientro dovrà versare in unica soluzione tutti gli eventuali contributi straordinari, che nel frattempo siano stati richiesti ai Soci.

Art. 19

Anno sociale

01 - L'anno sociale decorre dal 1º (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

02 - Il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la Sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci che abbiano interesse alla sua lettura, nei 15 giorni precedenti l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 20

Accesso ai luoghi sociali

01 - L'accesso alle aree sociali per le attività previste dallo Statuto è consentito esclusivamente ai Soci, ai figli minorenni dei Soci delle categorie A, B, C, D e, nei casi consentiti dal Regolamento, agli estranei.

02 - È pertanto vietata in tali aree ogni manifestazione o iniziativa che, sotto qualsiasi forma, diretta od indiretta, persegua altri scopi.

03 - Qualsiasi iniziativa che coinvolga l'immagine del Club, anche se indirizzata al perseguimento degli scopi sociali, deve essere in ogni caso preventivamente autorizzata dal Consiglio direttivo.

Art. 21

Attività sociale

01 - Per ciascun settore di attività può essere costituita una Sezione.

02 - Ciascuna Sezione elegge un proprio rappresentante e svolge l'attività entro i limiti, organizzativi ed economici, stabiliti dal Consiglio direttivo.

03 - Il Rappresentante di ciascuna sezione risponde al Consigliere delegato per la direzione e l'organizzazione delle attività della sezione stessa.

04 - L'eventuale iscrizione alle Federazioni sportive di competenza dovrà essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 22

Disposizioni finali

01 - Per quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto o dai regolamenti emanati dal Consiglio direttivo e per la tenuta dei libri dell'Associazione, valgono le leggi vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 maggio 1999, n. 0149/Pres.

Procedura di V.I.A. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato. Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava Devetachi sita in Comune di Doberdò del Lago (Gorizia).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 9 novembre 1998 con la quale la I.G.M. - Iniziative Geo Mare S.r.l. sede a Duino Aurisina, (Trieste) Sistiana n. 62, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava Devetachi sita in Comune di Doberdò del Lago (Gorizia);

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato II, punto 1 del Regolamento succitato e che, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso, l'inizio della procedura è vincolato alla presentazione di copia dell'annuncio di pubblicazione su un quotidiano locale;

VISTO l'avviso di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Piccolo» in data 30 ottobre 1998 e trasmesso all'Ufficio di piano in data 9 novembre 1998;

VISTA la nota del 26 gennaio 1999 con la quale la società I.S.P. S.r.l. con sede in Duino Aurisina (Trieste), Sistiana n. 62, ha comunicato di aver acquistato in data 23 dicembre 1998 dalla società I.G.M. S.r.l. il ramo di azienda lapideo comprendente anche la proprietà e la gestione delle aree adibite a cava site in località Devetachi, comune di Doberdò del Lago;

RILEVATO, dalla medesima nota, che il progetto di ampliamento della coltivazione sopra citato è stato ceduto con lo stesso atto alla I.S.P. S.r.l. che pertanto diventa il soggetto giuridico che proseguirà nelle opere sulle quali è stata chiesta la valutazione di impatto ambientale;

VISTA la nota AMB/2129/VIA-27 dell'1 febbraio 1999 con la quale è stato comunicato al proponente l'avvio del procedimento amministrativo della valutazione di impatto ambientale del progetto presentato, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;

VISTE le integrazioni che la società in data 26 aprile 1999 ha spontaneamente inviato a miglioramento dei contenuti dello studio di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Doberdò del Lago e quindi nella Provincia di Gorizia, risultando quindi tali enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale quale garante della tutela paesaggistica, nonché l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia per il vincolo idrogeologico in atto;

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Devetachi sita in Comune di Doberdò del Lago (Gorizia) presentato dalla I.G.M. - Iniziative Geo Mare S.r.l. con sede a Duino Aurisina, (Trieste), Sistiana n. 62, alla quale subentra a tutti gli effetti la società I.S.P. S.r.l. con sede in Duino Aurisina (Trieste), Sistiana n. 62, come citato in premessa;

– il Comune di Doberdò del Lago;

– la Provincia di Gorizia;

– l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»;

– l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia, relativamente alle competenze in materia di vincolo idrogeologico;

– la Direzione regionale della pianificazione territoriale, relativamente alle competenze in materia di tutela del paesaggio.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Doberdò del Lago sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 maggio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 aprile 1999, n. EST. 340-D/ESP/4255. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Ampezzo, per la realizzazione dei lavori di costruzione marciapiede in località «Ciampjil» (SS. 52 Carnica/via Ellero).

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Ampezzo è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Ampezzo

1) Fo. 39, mapp. 59 di are 5,70
da espropriare: mq. 10
in natura: seminativo,
indennità: mq. 10 x L./mq. 2.300 = L. 23.000
(Euro 11,88)

Ditta: Candotti Paolo nato a Udine il 28 aprile 1955, proprietario per 1/2; Nigris Caterina Luisa nata ad Ampezzo l'8 luglio 1926, proprietaria per 1/2; partita 2965).

Art. 2

(omissis)

Trieste, 29 aprile 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 29 aprile 1999, n. EST. 341-D/ESP/4255. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare da parte del Comune di Ampezzo, per la realizzazione dei lavori di costruzione marciapiede in località «Ciampjil» (SS. 52 Carnica/via Ellero).

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Ampezzo è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Ampezzo

1) Fo. 39, mapp. 60 di are 10,60
da espropriare: mq. 26
Indennità: 1/2 x mq. 26 x (valore venale L./mq. 35.000 + 10 x reddito domenicale L./mq. 5) = L. 455.650
L. 445.650 – 40% = L. 273.390 (Euro 141,19)

Ditta: Candotti Paolo nato a Udine il 28 aprile 1955, proprietario per 1/2; Nigris Caterina Luisa nata ad Ampezzo l'8 luglio 1926, proprietaria per 1/2; (partita 2965).

2) Fo. 39, mapp. 62 di are 11,00
da espropriare: mq. 14
Indennità: 1/2 x mq. 14 x (valore venale L./mq. 35.000 + 10 x reddito domenicale L./mq. 5) = L. 245.350
L. 245.350 – 40% = L. 147.210 (Euro 76,03)

Ditta catastale: Burba Adriana nata ad Ampezzo il 21 dicembre 1949, proprietaria per 1/12; Burba Gianni nato ad Ampezzo il 23 gennaio 1958, proprietario per 1/12; Burba Giannina nata ad Ampezzo il 27 novembre 1965, proprietaria per 1/12; Burba Lisetta nata a Udine il 28 aprile 1947, proprietaria per 1/12; Luca Angelina nata ad Ampezzo il 30 settembre 1909, proprietaria per 4/12; Luca Anna nata ad Ampezzo il 16 ottobre 1907, proprietaria per 4/12; (partita 3388).

Ditta attuale: Burba Lisetta; Burba Adriana; Burba Giannina; Burba Gianni.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 29 aprile 1999

PONARI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 5 maggio 1999, n. EST. 379-D/ESP/4321. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare da parte del Comune di Gemona del Friuli, per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione delle vie Gagarin, Pravarons (parte), Trasaghis, 1° lotto.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Gemona del Friuli è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Gemona del Friuli

1) Fo. 23, mapp. 2317 di are 0,35
da espropriare: mq. 35
indennità: mq. 35 x L./mq. 1.000 = L. 35.000
(Euro 18,08)

Ditta: Raffaelli Teresa nata a Gemona del Friuli il 14 settembre 1914, comproprietaria per 3/6; Cossio Eligio nato a Udine il 27 luglio 1923, comproprietario per 1/6; Cossio Beppino nato a Udine il 20 dicembre 1928, comproprietario per 1/6; Cossio Roberto nato a Udine l'1 gennaio 1939, comproprietario per 1/6.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 5 maggio 1999

PONARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 552.

Legge regionale 13/1998, articolo 108, comma 1. Direttive per la definizione di procedure e modalità per la concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese commerciali o di servizi.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, così come sostituito con l'articolo 108 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso decennale, per assicurare disponibilità finanziarie per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole imprese commerciali o di servizi per gli investimenti delle predette imprese non eccedenti il limite di lire 2.000.000.000;

CONSIDERATO che il comma 3 del citato articolo 2 stabilisce che la Giunta regionale definisca con apposite direttive la procedura e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 385/1993;

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione di adeguate direttive, richiamando anche quanto stabilito con il D.P.G.R. 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 36/1996;
- la legge regionale 13/1998;
- la legge regionale 29/1992;
- il D.P.G.R. 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo di concerto con l'assessore alle finanze,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare le Direttive riferite alla procedura e alle modalità per la concessione delle agevolazioni, nonché alle modalità concernenti il calcolo per l'attualizzazione dei contributi, di cui all'articolo 2 «Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali» della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, così come sostituito con l'articolo 108 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, che, allegate alla presente deliberazione ne vengono a formare parte integrante.

2. La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20/1994.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 29/1992.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 5 maggio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 159

Allegato «A»

Direttive riferite alla procedura ed alle modalità per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 così come sostituito dall'articolo 108 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13

Art. 1

Utilizzo delle disponibilità

1. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., a seguito dell'intervento in conto interessi in forma attualizzata da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 così come sostituito dall'articolo 108 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, utilizzerà le disponibilità finanziarie relative per agevolare finanziamenti a medio termine finalizzati al sostegno degli investimenti delle piccole imprese commerciali o di servizi nel settore commerciale secondo i criteri di seguito precisati, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario.

2. Gli interventi agevolati di cui al punto precedente potranno essere concessi relativamente ad operazioni di finanziamento poste in essere, con assunzione del rischio a proprio carico, sia dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. che da banche all'uopo convenzionate con lo stesso.

Art. 2

Imprese finanziabili

1. Potranno accedere agli interventi agevolati le pic-

cole imprese che esercitano l'attività nel settore del commercio, quali le imprese commerciali e le imprese di servizi nel settore commerciale iscritte nel registro delle imprese e ove previsto nel registro esercenti il commercio presso le C.C.I.A.A., appartenenti alle seguenti categorie:

a) piccole imprese esercenti il commercio al minuto, in forma fissa o su aree pubbliche, o il commercio all'ingrosso, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

b) gruppi volontari d'acquisto collettivo tra dettaglianti, unioni volontarie tra grossisti e dettaglianti, cooperative tra dettaglianti ed altre forme associative, a condizione che i dettaglianti associati siano tutti piccole imprese;

c) cooperative di consumo, con autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio;

d) piccole imprese esercenti l'attività di rappresentanza e intermediazione commerciale, comprese le agenzie di affari in mediazione;

e) piccole imprese di distribuzione;

f) rivenditori di riviste, giornali e generi di monopolio;

g) piccole imprese esercenti l'attività di import export;

h) farmacie;

i) piccole imprese di servizi nel settore commerciale che svolgono:

   • attività di ricerca di mercato, di organizzazione aziendale, di gestione risorse umane e di consulenza tecnico-economica;

   • attività di pubblicità e promozione, di pubbliche relazioni, di organizzazione congressuale;

   • attività nel settore dell'informatica ed elaborazione dati;

   • attività di assistenza al commercio con l'estero.

3. Le imprese di cui al punto i) dovranno dimostrare, a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che la propria attività è rivolta in via prevalente al settore commerciale, avuto riguardo all'importo fatturato dall'impresa stessa desumibile dall'ultimo bilancio approvato.

4. In relazione alla forma societaria delle imprese richiedenti le agevolazioni, è necessaria anche l'iscrizione al Registro regionale delle cooperative.

5. Per le imprese esercenti l'attività di rappresentanza ed agenzia commerciale è richiesta l'iscrizione all'Albo degli agenti e rappresentanti di cui alla legge 204/1985.

6. I requisiti di piccola impresa commerciale e di servizio necessari per poter accedere ai benefici sono quelli individuati all'articolo 1 del D.P.G.R. 23 giugno 1998, n. 0233/Pres.

7. L'impresa beneficiaria dovrà mantenere il possesso dei requisiti sopra citati per tutta la durata del finanziamento, pena la revoca dei contributi concessi.

8. Le domande di agevolazione potranno essere presentate anche da imprese di nuova costituzione che hanno già richiesto, essendo in possesso dei requisiti necessari, ma non ancora ottenuto l'iscrizione ai predetti registri ed albi. L'avvenuta iscrizione verrà accertata in sede di erogazione dei finanziamenti oggetto d'agevolazione.

Art. 3

Programmi di investimento agevolabili

1. Sono agevolabili i finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi per:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, ivi compresa l'acquisizione dell'area, le opere murarie e gli impianti tecnologici necessari all'adattamento dei locali stessi, nonché le opere e le attrezzature necessarie per lo svolgimento di attività strettamente complementari all'attività dell'impresa;

b) la realizzazione e la sistemazione dei piazzali necessari per il carico e lo scarico delle merci o per il parcheggio di autoveicoli, ivi comprese le opere di recinzione e di urbanizzazione e l'acquisizione dell'area;

c) l'acquisto di automezzi e macchine per il solo trasporto e movimento delle merci;

d) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature ed arredi necessari per l'esercizio dell'attività dell'impresa;

e) il riscatto di operazioni di leasing mobiliare o immobiliare, relative a beni di cui alle lettere precedenti.

2. I programmi d'investimento ritenuti ammissibili a finanziamento ed alle agevolazioni dovranno prevedere iniziative autonomamente funzionali.

3. I beni mobili ed immobili oggetto dell'intervento sono soggetti al vincolo di destinazione per tutta la durata del finanziamento. L'alienazione, l'affitto o il comodato anche di una sola parte degli stessi comportano la revoca dell'agevolazione.

4. I beni mobili oggetto dell'investimento dimostratisi obsoleti o tecnicamente superati possono essere sostituiti con altri beni dello stesso tipo o che possano essere utilizzati per le medesime funzioni; tale sostituzione dovrà essere autorizzata dalla banca concedente il finanziamento e notificata all'Amministrazione regionale.

5. Nel caso di cessione dell'azienda, o di un ramo della stessa al quale siano riferibili gli investimenti finanziati, previo accollo del debito riferito all'operazione di finanziamento, i benefici possono essere mantenuti dall'impresa subentrante a condizione che la stessa sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 4

Condizioni generali di ammissibilità e priorità

1. Sono finanziabili le spese per le finalità sopra specificate sostenute dalle imprese per investimenti nell'ambito del territorio regionale, da comprovare con idonee documentazioni di spesa di data successiva a quella della domanda di agevolazione. Sono ammissibili ad agevolazione, comunque, anche spese certificate con documentazioni di data precedente a quella dell'istanza se riferite ad anticipazioni od acconti corrisposti al fine di fissare i termini economici delle forniture.

2. Il finanziamento oggetto d'agevolazione non potrà coprire la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo d'imposta sul valore aggiunto o riferita al pagamento di altre imposte e tasse; del pari sono escluse anche le spese accessorie (notarili, di progettazione, collaudo, trasporto, imballo, incasso, ecc.).

3. I beni mobili finanziati devono essere nuovi di fabbrica. I beni mobili usati possono essere considerati ammissibili esclusivamente nel caso in cui facciano parte di un programma d'investimento comprendente l'immobile del quale costituiscono parte integrante e inscindibile. Non possono essere ammessi ai benefici programmi d'investimento concernenti esclusivamente l'acquisto di beni mobili usati.

4. Sono ammessi anche investimenti relativi a beni immobili non di proprietà ma posseduti dall'impresa richiedente in base ad un contratto di locazione o comodato avente una durata che ne assicuri la disponibilità fino al termine dell'ammortamento del finanziamento oggetto d'agevolazione.

5. Non sono ammissibili interventi contributivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra soci, ovvero coniugi, parenti e affini sino al secondo grado nonché tra società che abbiano tra i soci amministratori persone legate da tali vincoli familiari.

6. Verranno ammesse all'istruttoria le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.

Art. 5

Entità dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui alle presenti direttive potranno essere attivati per assicurare una copertura massima dell'80% del programma di investimento ritenuto ammissibile. Tali finanziamenti dovranno essere di importo non inferiore a lire 100.000.000 e non potranno eccedere l'importo di lire 1.600.000.000.

2. I programmi d'investimento che comportano una spesa superiore a lire 2.000.000.000 sono da considerarsi ammissibili nei limiti di legge.

Art. 6

Durata dei finanziamenti

1. I finanziamenti, a medio termine, dovranno avere una durata non inferiore a cinque anni, e nel caso di investimenti di carattere immobiliare, o prevalentemente immobiliare, potranno raggiungere una durata massima di dieci anni.

2. In caso di investimenti misti la durata dell'operazione terrà conto della tipologia prevalente dei cespiti ammessi a finanziamento.

Art. 7

Condizioni delle operazioni - Limite dell'aiuto

1. I finanziamenti agevolabili, stipulati o da stipulare in data posteriore alla data della domanda di agevolazione, saranno posti in essere al tasso fisso corrispondente a quello di riferimento per le operazioni di credito al commercio di durata superiore a 18 mesi, o parametro equipollente, vigente all'atto della stipula dei finanziamenti. Il tasso annuo così definito, verrà applicato semestralmente in misura pari alla sua metà.

2. Fatta salva la durata complessiva dell'operazione, come previsto dall'articolo 6, il piano di rientro potrà prevedere anche un periodo di preammortamento, corrispondente a quello di utilizzo del finanziamento, di durata non superiore ai 24 mesi.

3. I piani d'ammortamento saranno a rata costante con scadenze semestrali corrispondenti al 30 giugno ed al 31 dicembre. Gli interessi, sia d'ammortamento che di preammortamento, verranno corrisposti in via posticipata; per il calcolo degli stessi verrà utilizzato l'anno commerciale (360/360).

4. L'intervento agevolativo dovrà consentire la riduzione del tasso posto a carico delle imprese finanziate al 50% del tasso di riferimento vigente all'atto della stipula del finanziamento. Dovrà comunque essere contenuto nel rispetto dei limiti d'aiuto fissati dalle Direttive comunitarie così come recepite all'articolo 2 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 23 giugno 1998, n. 0233/Pres. e non sarà cumulabile con altri interventi sulla medesima spesa ritenuta ammissibile a finanziamento.

5. Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata d'ammortamento. Le agevolazioni non potranno essere erogate prima dell'avvenuto completamento dei programmi d'investimento. La realizzazione di tali programmi sarà attestata dalla banca concedente il finanziamento.

Art. 8

Modalità di determinazione dell'intervento agevolato

1. Le agevolazioni alle imprese ammesse ai benefici saranno erogate sotto forma di contributi in conto interessi calcolati in rapporto all'ammontare e alla durata dei finanziamenti contrattualizzati.

2. L'ammontare dei contributi spettanti sarà determinato per differenza tra le quote interessi previste dal piano d'ammortamento del finanziamento, calcolato al tasso di riferimento vigente all'atto della stipula, e gli interessi calcolati, sui medesimi debiti residui, al tasso agevolato pari al 50% del tasso di riferimento sopra citato.

Art. 9

Procedura per l'accesso e l'ammissione agli interventi agevolati

1. Le domande di agevolazione, il cui schema sarà approvato con decreto del Direttore regionale del commercio e del turismo, dovranno essere presentate alla banca finanziatrice per essere inviate alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.. Le stesse saranno accompagnate da una dichiarazione della banca finanziatrice attestante:

- l'avvenuta adozione della deliberazione di concessione del finanziamento;
- l'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente;
- l'avvenuto accertamento dei requisiti oggettivi del programma d'investimento.

2. Presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. verrà istituita una specifica «gestione» alla quale affluiranno le istanze complete della predetta dichiarazione rilasciata dalla banca finanziatrice. Alle stesse verrà attribuito un numero progressivo di protocollo in base all'ordine cronologico di arrivo alla predetta «gestione».

3. Ricevute le istanze d'agevolazione, il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., previa verifica di carattere formale circa la completezza e la congruità delle informazioni fornite, sottoporrà all'esame della Direzione regionale del commercio e del turismo le singole domande al fine di ottenere il parere di ammissibilità alle agevolazioni.

Art. 10

Organismo competente ad esprimersi sull'ammissibilità agli interventi agevolati

1. Competente ad esprimersi sull'ammissibilità alle agevolazioni creditizie di cui alle presenti direttive è la Direzione regionale del commercio e del turismo.

2. La predetta Direzione si esprime entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda d'agevolazione. Nel caso di mancato rispetto del termine predetto, l'iniziativa deve ritenersi ammissibile alle agevolazioni.

L'eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe il termine di cui sopra, che ricomincia a decorrere, per ulteriori 15 giorni, una volta acquisiti i suddetti elementi.

3. Eventuali variazioni all'originario programma d'investimento, approvate preventivamente dalla banca finanziatrice, dovranno essere tempestivamente notificate, per il tramite del Mediocredito, alla Direzione regionale del commercio e del turismo. Eventuali provvedimenti ritenuti necessari conseguentemente a tale notifica dovranno essere adottati dalla predetta Direzione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione; il silenzio si dovrà intendere quale conferma dell'ammissione alle agevolazioni.

Art. 11

Attivazione dei finanziamenti e dell'intervento agevolato

1. Ottenuto il prescritto parere da parte della Direzione regionale del commercio e del turismo, il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. darà comunicazione alle banche proponenti dell'avvenuta ammissione dell'istanza alle agevolazioni.

2. La banca potrà dar corso all'erogazione dei finanziamenti relativi anche prima del ricevimento della predetta comunicazione.

3. I finanziamenti potranno essere erogati in unica soluzione ovvero in più quote, comunque non superiori a quattro, in base allo stato d'avanzamento dell'iniziativa finanziata.

4. Non sono ammissibili erogazioni durante il periodo d'ammortamento contrattualmente previsto. Nell'eventualità non fosse possibile rispettare il termine stabilito dall'articolo 7, secondo comma, è ammessa una proroga al periodo di utilizzo e preammortamento di ulteriori 6 mesi mantenendo comunque la durata complessiva dell'operazione.

5. L'importo del finanziamento effettivamente erogato, non potrà essere superiore a quello relativamente al quale l'Amministrazione regionale aveva originariamente espresso il proprio parere positivo. Del pari non potrà essere di importo inferiore al 20% dello stesso senza che la Direzione regionale del commercio e del turismo abbia riconfermato il parere precedentemente espresso.

6. Ad erogazione completata, la banca finanziatrice comunicherà al Mediocredito le condizioni applicate inoltrando richiesta per la liquidazione dei contributi relativi producendo:

- copia del contratto di mutuo;
- prospetto contenente il calcolo del contributo, con evidenza anche dell'onere annuo;
- dichiarazione di avvenuto accertamento circa l'utilizzazione del finanziamento con l'indicazione dettagliata delle spese d'investimento effettuate;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
  - la destinazione commerciale dei beni oggetto dell'investimento a fronte del quale è stato concesso il finanziamento;
  - il numero dei dipendenti dell'impresa.

7. Tale richiesta potrà essere avanzata solo successivamente al ricevimento della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

8. Verificato, dall'esame della documentazione ricevuta, il rispetto delle presenti direttive, il Mediocredito procederà all'impegno dei fondi di agevolazione di competenza.

9. I contributi relativi alle scadenze di preammortamento già decorse saranno prelevati dalle disponibilità conferite dall'Amministrazione regionale e riconosciuti, dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., alle imprese beneficiarie in unica soluzione per il tramite delle banche finanziatrici.

10. I contributi relativi al restante periodo di preammortamento ed a quello d'ammortamento, invece, verranno attualizzati secondo le procedure previste e quindi prelevati dalle predette disponibilità. Gli stessi verranno riconosciuti alle imprese beneficiarie, per il tramite delle banche finanziatrici, in corrispondenza delle scadenze delle rate del finanziamento agevolato (30 giugno e 31 dicembre).

Art. 12

Controlli ed accertamenti sull'utilizzo dei finanziamenti agevolati

1. In fase di erogazione dei finanziamenti le banche interessate procederanno ad acquisire agli atti le documentazioni comprovanti l'avvenuta realizzazione degli investimenti programmati.

2. Sull'originale della documentazione di spesa la Banca erogatrice dovrà apporre una stampigliatura con la dicitura «Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996 e successive modifiche ed integrazioni» e conservata dalla Banca stessa in originale o in copia conforme all'originale.

3. Ai fini della regolarità delle erogazioni delle agevolazioni da parte del Mediocredito faranno fede le comunicazioni delle banche concedenti i finanziamenti circa l'avvenuta erogazione degli stessi e la richiesta di liquidazione dei relativi contributi.

4. La Direzione regionale del commercio e del turismo effettuerà presso le banche finanziatrici, o direttamente presso le imprese, accertamenti a campione per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per l'attivazione dei finanziamenti agevolati di cui alle presenti direttive.

Art. 13

Obblighi dei beneficiari dei finanziamenti

1. Nell'esecuzione del contratto di finanziamento, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed ai fini della concessione dei benefici di legge, l'impresa dovrà obbligarsi ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non meno favorevoli rispetto a quelle previste dai contratti di lavori della categoria.

2. L'azienda beneficiaria dovrà altresì contrattualmente impegnarsi a:

- mantenere ed impiegare, fino alla scadenza dell'ultima rata d'ammortamento, i cespiti finanziati per l'originaria destinazione dichiarata all'atto della stipula del contratto di finanziamento;
- rilasciare annualmente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del predetto impegno;
- consentire l'accesso presso la propria sede e presso le proprie dipendenze, effettivamente interessate dagli investimenti oggetto del finanziamento agevolato, ai funzionari dell'Amministrazione regionale ed a quelli della banca finanziatrice per l'esercizio delle funzioni di controllo.

Art. 14

Decadenza e revoca dell'intervento agevolato

1. L'intervento agevolato accordato decade nel caso in cui il finanziamento relativo non venga perfezionato nei sei mesi successivi alla data del parere regionale d'ammissibilità alle agevolazioni, salvo motivata richiesta di proroga accolta dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.

2. Il contributo viene revocato quando venga meno il pubblico interesse all'intervento agevolativo e segnatamente nei casi in cui l'attività commerciale, o di servizio

al commercio, del soggetto contribuito cessi per qualsivoglia causa oltreché nei casi in cui vengano posti in essere comportamenti difformi dalle disposizioni della legge regionale 36/1996, modificata ed integrata dalla legge regionale 13/1998, e di cui alle presenti direttive.

3. L'agevolazione compete all'impresa beneficiaria fin quando l'operazione di finanziamento risulta in essere; cessa, quindi, dalla data di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del contratto o di estinzione anticipata del finanziamento.

4. I beni immobili oggetto dell'investimento contribuito non possono essere distolti, né in tutto né in parte, dall'originaria destinazione né, in tutto o in parte, alienati, ceduti in affitto o in comodato per tutto il periodo del finanziamento, pena la revoca del contributo.

5. I beni mobili oggetto dell'investimento contribuito sono soggetti alla medesima disciplina di cui al comma 4, con l'ulteriore vincolo del divieto di trasferimento fuori Regione, fatta salva la possibilità di sostituire i beni divenuti inidonei all'uso con altri beni coerenti con l'investimento contribuito, per i quali comunque non potrà essere presentata domanda alcuna di agevolazione.

6. Le revoche operano dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento antecedente l'evento in ragione del quale dette revoche sono disposte.

7. Le banche finanziatrici sono tenute a segnalare situazioni o fatti che risultino impeditivi alla concessione o al mantenimento della contribuzione alla luce delle disposizioni delle presenti direttive, della legge regionale 36/1996 modificata ed integrata dalla legge regionale 13/1998, e della legge regionale 46/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

8. I contributi erogati dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. che risultino non più di competenza delle imprese, dovranno essere restituiti al Mediocredito stesso che li destinerà in aumento dei fondi disponibili per nuovi interventi contributivi.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO BELLAROSA

Allegato «B»

Modalità di calcolo per l'attualizzazione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 così come sostituito dall'articolo 108 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Art. 1

(Calcolo dei contributi)

L'ammontare dei contributi sarà determinato per differenza tra gli interessi calcolati in base al tasso stabilito dal contratto di finanziamento, corrispondente a quello di riferimento per le operazioni di credito al commercio di durata superiore a 18 mesi vigente al momento della stipula, e gli interessi calcolati sui medesimi debiti residui, al tasso agevolato pari al 50% del tasso di riferimento sopra citato.

Art. 2

(Attualizzazione dei contributi)

L'attualizzazione dei contributi è determinata applicando la seguente formula all'importo degli stessi riferiti a tutte le rate d'ammortamento ed a quelli relativi agli interessi di preammortamento scadenti in epoca successiva alla data di attualizzazione corrispondente a quella di prelievo dei fondi conferiti dall'Amministrazione regionale.

$$C^* \frac{365}{365 + i * g} = Va$$

dove:

- C = importo da attualizzare (contributo da liquidare alle imprese sulle rate e sugli interessi di preammortamento);
- i = tasso di attualizzazione: 70% del tasso di riferimento, settore commercio, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento;
- g = giorni intercorrenti dalla data di attualizzazione dei contributi, corrispondente a quella di prelievo dei fondi conferiti dall'Amministrazione regionale, alla scadenza dell'interesse di preammortamento o della rata considerata;
- Va = valore attuale da prelevare dalle disponibilità finanziarie conferite dall'Amministrazione regionale.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 1999, n. 682.

Legge regionale 18/1996. Relazione programmatica per l'anno 1999 del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, in osservanza del disposto dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, la Giunta regionale deve definire l'indirizzo programmatico dell'attività per l'anno 1999 del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTI il bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 approvati con la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

VISTO il documento allegato al presente atto, con il quale si definisce l'indirizzo programmatico dell'attività per l'anno 1999 del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

ATTESO che il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 5 marzo 1999 ha espresso parere favorevole sul suddetto documento;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale per lo sviluppo della montagna,

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato il documento di indirizzo programmatico relativo alle attività del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per l'anno 1999, allegato al presente atto.

2. Il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvede a tutti gli adempimenti e agli obblighi finanziari conseguenti, imputando la spesa ai pertinenti capitoli del bilancio regionale.

3. Il presente atto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 30 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 152

Presidenza della Giunta regionale

SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Relazione programmatica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18

Al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna sono attribuiti i compiti definiti dall'articolo 99 sexties della legge regionale 7/1988, introdotto con l'articolo 5 della legge regionale 10/1997, e dall'articolo 33 della legge regionale 23/1997.

Il Servizio svolgerà la sua attività per l'anno 1999 articolata secondo «comparti d'intervento», cui corrispondono uno o più capitoli di bilancio che consentono l'individuazione delle dotazioni finanziarie autorizzate per l'anno 1999.

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
articolo 4, legge regionale 10/1997
Capitoli 1050, 1051, 1052

Premessa.

Il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, istituito con il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, è amministrato dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna con una gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Le finalità del Fondo, dettate dai commi 1 e 2 dell'articolo 4, come integrato dall'articolo 13 della legge regionale 3/1998, si sostanziano in un'attività volta a:

a) finanziamento di progetti integrati, settoriali ed intersettoriali, di sviluppo territoriale o «tematico», compresi gli aiuti alle imprese;
b) finanziamento di progetti aventi le caratteristiche dei precedenti, in attuazione di iniziative comunitarie o statali;
c) concessione di contributi sulle spese di riscaldamento per la prima casa, a favore dei nuclei familiari residenti nei Comuni compresi nella zona climatica «f» ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nel limite massimo del 30% degli stanziamenti annuali del Fondo;
d) progetti di cui alle lettere a) e b) da attuarsi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 828/1982.

Obiettivi.

Gli stanziamenti iscritti nei bilanci regionali per l'anno 1999 e per gli anni 1999-2001 vengono impiegati, con riferimento alle finalità precedentemente ricordate, secondo la seguente destinazione:

Finalità	1999	2000	2001
Lettere A) e B): Progetti integrati	15.000.000.000	15.000.000.000	10.872.005.395
Lettera D): Progetti integrati anche per le aree articolo 9 della legge 828/1982			4.127.994.605
Totale	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000

In base alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997 la Giunta regiona-

le ha approvato con le deliberazioni n. 738 del 13 marzo 1998 e n. 3190 del 30 ottobre 1998 il documento di indirizzo programmatico che definisce gli obiettivi, priorità, direttive generali e modalità per la predisposizione o presentazione e per la selezione dei progetti integrati per la prima fase di programmazione che fa riferimento agli stanziamenti iscritti nei bilanci regionali per l'anno 1997 e per gli anni 1997-1999 per complessivi 40 miliardi di lire nell'ambito del quale si è previsto, tra l'altro, il finanziamento con parte delle risorse del Fondo montagna dei Piani di azione locale di cui all'iniziativa comunitaria LEADER II regionale non direttamente finanziati con le risorse messe a disposizione dal programma europeo.

Con l'ulteriore programmazione delle risorse del Fondo, per quanto riguarda le finalità indicate sopra alle lettere a) e b), la Giunta regionale provvederà a definire il quadro programmatico per l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 1998 con l'articolo 14, comma 13 della legge regionale n. 14/1998 che ammontano a lire 2.357.830.000, di quelle ancora disponibili per l'anno 1998 pari a lire 500.000.000 e per l'anno 1999 pari a lire 5.000.000.000 e degli stanziamenti riferiti agli anni 2000 e 2001.

Per gli interventi concernenti l'abbattimento dei costi di riscaldamento domestico in montagna, già attivati per l'anno 1998 con uno stanziamento pari a lire 4.500.000.000, è previsto uno stanziamento a Fondo globale (capitolo 9710) di lire 5.000.000.000 per l'anno 1999 che potrà essere attivata tenuto conto anche delle risultanze della prima applicazione, che emergeranno nel corso del 1999, dell'iniziativa in parola.

PROGRAMMI E PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA

1. Programma LEADER II.
articolo 58, legge regionale 29/1996.
Capitoli 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068.

Premessa.

Il documento di programmazione regionale per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria LEADER II di cui alla comunicazione della Commissione europea 94/C 180/12 del 1° luglio 1994, denominato «Programma LEADER II regionale» (PLR), è stato approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee C(95) del 27 dicembre 1995 e con successive deliberazioni giuntali n. 754 del 23 febbraio 1996 e 1410 del 29 marzo 1996. Nel corso del 1998 si è provveduto a concedere i finanziamenti necessari per dare attuazione ai piani di azione locale, secondo le previsioni del PLR ed in particolare al terzo PAL denominato «OPEN LEADER» ammesso al finanziamento.

Obiettivi.

Nel 1999 il Servizio:

a) seguirà la realizzazione dei piani di azione locale, secondo quanto previsto dal PLR: monitoraggio, controllo, finanziamento;
b) definirà i contenuti della Misura C del Programma;
c) curerà la definizione tecnica delle variazioni del Programma che si rendono di volta in volta necessarie, soprattutto per quanto riguarda la programmazione finanziaria. In particolare, in seguito alle decisioni assunte in sede di Comitato di sorveglianza per l'obiettivo 5b e LEADER II nel corso della seduta del 13 novembre 1998 si è provveduto ad una nuova riprogrammazione e rimodulazione del piano finanziario del Programma LEADER II regionale.

Risorse.

La riprogrammazione finanziaria del Programma LEADER II regionale, è tesa a:

a) trasferire sulla Misura B le risorse rimaste inutilizzate sulla Misura A: lire 200.000.000;
b) impiegare il finanziamento integrativo (riserva) dell'Unione Europea di ECU 1.074.088 deciso dalla Commissione europea con decisione C(97) 2461/3 del 6 agosto 1997 e la corrispondente quota di cofinanziamento nazionale, pari ad ECU 1.312.770;
c) impiegare il finanziamento europeo derivante dal meccanismo di «indicizzazione» per gli anni 1996 e 1997, pari a ECU 67.847, e la relativa quota di cofinanziamento nazionale, pari ad ECU 82.924;
d) definire la programmazione finanziaria alla luce dei piani di azione locale presentati all'Amministrazione regionale, in particolare per quanto riguarda la distribuzione delle risorse tra i fondi strutturali.

2. Altre iniziative

Oltre a LEADER II, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna si occupa di altre iniziative europee, oggetto di determinazioni specifiche, diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996. Le suddette iniziative, tuttavia, comportano un'attività che impegna la suddetta struttura amministrativa e incide sulle sue generali possibilità operative e che, perciò, è opportuno sia richiamata.

1. Interreg II Italia-Austria. Sistemazione rifugi alpini. Articolo 92, comma 2, legge regionale 12/1998. Capitoli 1085, 1086, 1087

Il Servizio cura l'attuazione della sottomisura 3.1.2, relativa al progetto riguardante la sistemazione di rifugi

alpini siti nell'area omogenea della Comunità montana della Carnia, nell'ambito della misura 3.1, «Valorizzazione delle risorse turistiche», di cui al programma operativo Interreg II Italia-Austria; la dotazione finanziaria ammonta complessivamente a lire 873.304.328.

Per la realizzazione degli interventi sono state definite apposite modalità di attuazione adottate dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 1856 del 5 giugno 1998.

Risorse

Unione Europea (FERS)	Stato	Regione
436.651.204	305.656.992	130.996.132

2. *Interreg II Italia-Slovenia.*
articolo 92, comma 3, legge regionale 12/1998.
Capitoli 1080, 1081, 1082

Il Servizio cura l'attuazione della sottomisura 1.2.2 relativa al progetto concernente la sistemazione dei rifugi alpini siti nelle aree omogenee delle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale e Valli del Natisone nell'ambito della misura 1.2, «Sviluppo del turismo tematico», del programma operativo Interreg II Italia-Slovenia; la dotazione finanziaria ammonta complessivamente a lire 411.571.200.

Per la realizzazione degli interventi sono state definite apposite modalità di attuazione adottate dalla Giunta regionale con atto deliberativo n. 1855 del 5 giugno 1998.

Risorse

Unione Europea (FERS)	Stato	Regione
205.785.600	144.049.920	61.735.680

3. *Progetto Mo.Re.*
articolo 16, comma 7, legge regionale 10/1997.
Capitolo 1097.

Premessa.

Il Progetto denominato «Mobile Rescue Phone» (MO.RE.), con durata 1996-1998 e già approvato dalla Commissione europea, si prefigge di utilizzare la telefonia mobile G.S.M., integrata con il sistema di rilevazione satellitare G.P.S. e con altre risultanze di precedenti progetti sperimentali promossi dall'Unione Europea (COST, MOBIL, ecc.), per realizzare uno strumento telefonico mobile di uso semplice destinato a persone anziane e disabili che vivono in località isolate.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 6275 del 12 dicembre 1995 la Regione ha aderito al progetto in qualità di partner associato del Consorzio transnazionale che gestisce il progetto stesso, al fine di consentire la fase di sperimentazione del telefono mobile nelle zone montane regionali.

Obiettivi.

In relazione ai compiti affidati alla Regione, l'attuale fase di attuazione del progetto comporta l'avvio di una prima fase di sperimentazione funzionale delle apparecchiature prodotte nell'ambito del progetto che si svolgerà nel corso della prossima primavera e presumibilmente si concluderà all'inizio dell'estate. Seguirà nella seconda metà dell'anno una seconda fase sperimentale volta a dimostrare il grado di fruibilità delle apparecchiature medesime (telefono mobile, centro servizi etc.) da parte degli utenti che nel caso della Regione Friuli Friuli-Venezia Giulia saranno rappresentati da circa sessanta persone anziane residenti in montagna.

Verso la fine dell'anno avrà inizio la fase conclusiva del progetto consistente nell'adeguamento delle apparecchiature sulla base delle risultanze emerse dalle due fasi precedenti nonché nella predisposizione di un piano di sfruttamento dei risultati progettuali.

Risorse.

È stata assegnata alla Regione, a titolo di anticipo del finanziamento comunitario pari a 120.000 ECU, la somma di 24.028 ECU pari a lire 46.520.415.

È già stata richiesta, all'inizio del corrente mese di febbraio, l'ulteriore anticipazione del finanziamento relativo all'attività svolta durante i primi sei mesi del 1998.

4. *Azione pilota «Spazio Alpino» ex articolo 10 del FESR*
articolo 1, legge regionale 17/1998.
Capitoli 1076, 1077, 1078, 1079, 1091, 1092, 1093, 1094

Premessa.

Il programma di Azione pilota «Spazio Alpino» ex articolo 10 del FESR al quale partecipano l'Austria, l'Italia e la Germania approvato dalla Commissione europea in data 5 marzo 1998 prevede l'attuazione di alcuni progetti di cooperazione transnazionale nell'ambito dell'assetto del territorio con un corrispondente contributo all'Italia di 2 MECU.

Il Programma «Azione pilota» è cofinanziato al 50% dalla Commissione europea ed al 50% dallo Stato italiano.

La Giunta regionale con propria deliberazione n. 1857 del 5 giugno 1998 ha approvato il quadro riassuntivo della partecipazione regionale all'iniziativa attribuendo al Servizio il coordinamento regionale dei seguenti progetti:

Misura A1 - Sviluppo territoriale transnazionale e pianificazione territoriale. Costo 128.000 ECU.

Misura A2 - Manuale di pianificazione. Costo 32.000 ECU.

Misura A3 - Rete di enti locali «Alleanza nella Alpi». Costo 56.000 ECU.

Misura D2 - Tutela e recupero delle tipologie di insediamento alpino nei piccoli centri. Costo 40.000 ECU.

Misura C1 - «Razionalizzazione, mantenimento e reinserimento dei servizi pubblici a livello locale». Costo di 248.000 ECU.

Obiettivi.

Nel 1999 il Servizio seguirà la realizzazione dei progetti sulla base dei tempi e dei contenuti progettuali approvati in sede di Comitato transnazionale di gestione.

SERVIZI PER I TERRITORI MONTANI

1. Mantenimento cabine telefoniche in montagna.
articolo 14, comma 1, legge regionale 50/1993.
Capitolo 982.

Obiettivi.

L'articolo 14, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, prevede la copertura da parte della Regione di oneri finanziari e di costi di manutenzione sostenuti dalla Telecom Italia S.p.A. per il mantenimento dei posti telefonici pubblici nelle località e frazioni periferiche, a fronte del programma di rimozione degli impianti non più economici predisposto dalla stessa Telecom Italia S.p.A.

In relazione al fatto che è in corso di definizione un ampliamento del numero dei concessionari dei servizi di telefonia pubblica e privata sul territorio nazionale e alla luce di recenti informazioni relative alla preventivata istituzione, in sede comunitaria e nazionale, di un obbligo denominato «servizio universale» destinato a garantire il mantenimento del servizio telefonico di pubblica utilità mediante la partecipazione pro quota al medesimo da parte di ciascun concessionario, nel corso del 1999 si provvederà al rinnovo solamente per l'anno corrente della convenzione con la Società Telecom Italia S.p.A. Tale operazione permetterà la continuità del servizio in attesa della definizione della regolamentazione del settore sopracitata.

Risorse.

	1999	2000	2001
Stanziamenti	300.000.000	200.000.000	200.000.000

2. Contributi alle Comunità montane per impianti di diffusione radiofonica e televisiva RAI.
articolo 14, comma 5, legge regionale 50/1993.
Capitolo 990, competenza derivata.

Obiettivi e risorse.

Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1629 del 6 giugno 1997 e n. 1962 del 30 giugno 1997 sono stati definiti, rispettivamente, obiettivi, priorità e direttive dell'iniziativa, e i criteri di selezione per la concessione alle Comunità montane dei finanziamenti.

Nel corso del 1999, sulla base delle risorse ancora disponibili che ammontano a lire 1.002.677.346, si prevede di concedere l'ultimo finanziamento, a fronte delle domande presentate, alla Comunità montana Val Canale-Canal del Ferro.

3. Poste italiane
articolo 1, comma 32, legge regionale 4/1999
Capitolo 1015

Sulla base dell'autorizzazione normativa l'Amministrazione regionale si accollerà una parte dei costi dei servizi forniti nei territori montani dalla Società «Poste Italiane» S.p.A.

A tal fine è già stato costituito apposito gruppo di lavoro informale cui partecipano i responsabili del Servizio e della Società con le funzioni di definire i servizi che la società medesima potrà fornire per l'area d'interesse.

Con apposita convenzione si provvederà a regolamentare i servizi, i costi e gli obblighi reciproci.

Risorse

Lo stanziamento per l'anno 1999 ammonta a lire 1.000.000.000.

4. Sistema informativo della montagna
articolo 24, legge 97/1994.

Premessa.

Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 («Nuove disposizioni per le zone montane»), prevede che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (ora Ministero per le politiche agricole), d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, istituisca un sistema informativo dei «servizi d'interesse delle aree montane».

In attuazione del ricordato disposto normativo, il Ministero ha stipulato con la FINSIEL S.p.A. una convenzione per la realizzazione di un progetto, denominato «Sistema informativo della montagna», che porrà in rete tutte le Comunità montane italiane, diversi uffici del Corpo forestale dello Stato, gli Enti parco nazionali.

Il Ministero per le politiche agricole ha avviato le fasi di attuazione del progetto a livello nazionale ed anche nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Per evitare che il Sistema informativo della monta-

gna si sovrapponga ad analoghe iniziative regionali e per sviluppare le possibili sinergie tra tali iniziative e il Sistema informativo della montagna, è stato costituito apposito gruppo di lavoro con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 271 del 2 dicembre 1998 coordinato dal Direttore del SIR. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio ed il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è stato designato a rappresentare la Regione nel coordinamento tecnico tra Ministero e Regione.

Obiettivi.

Sulla base dei rapporti già avviati dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna con il Ministero sono stati definiti i contenuti del protocollo d'intesa che dovrà essere stipulato tra la Regione ed il Ministero per l'avvio del SIM in regione. Sulla bozza di protocollo si è già espresso il gruppo di lavoro regionale per il SIM.

Successivamente alla stipula del protocollo il MIPA coadiuvato dalla Società FINSIEL provvederà all'installazione delle apparecchiature ed alle connessioni di rete per l'avvio dell'iniziativa.

INVESTIMENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE

1. Redazione dei piani pluriennali di sviluppo
articolo 6, comma 7, legge regionale 9/1996.
Capitolo 986 (competenza derivata)

Obiettivi e risorse.

Attualmente tutti i piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane sono scaduti, sicché le Comunità montane ne devono redigere di nuovi. L'obiettivo dell'intervento regionale è che gli enti montani si dotino in breve tempo di strumenti programmatici aggiornati, rispondenti alla realtà e alle necessità del territorio, che orientino le singole iniziative delle Comunità stesse e fungano da riferimento per le iniziative degli altri soggetti operanti sul medesimo territorio, secondo il disposto dell'articolo 15 della legge regionale 29/1973, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'anno 1999 si provvederà ad assegnare alle Comunità montane i finanziamenti relativi all'anno 1998 ripartito, come prevede la legge regionale, in base alla popolazione residente in zona montana e alla dimensione del territorio della Comunità. L'erogazione del finanziamento è stata subordinata all'affidamento dell'incarico di redazione del piano (anticipazione dell'80% del finanziamento) ed alla successiva adozione del piano (saldo del finanziamento).

2. Attuazione dei piani pluriennali di sviluppo
articolo 15, legge regionale 29/1973, e successive modifiche e integrazioni
Capitoli 988 e 989 (competenza derivata)

La legge regionale 29/1973 prevede che le Comunità montane attuino i loro piani pluriennali di sviluppo attraverso «programmi-stralcio» annuali. In mancanza dei piani pluriennali di sviluppo le Comunità montane possono adottare «programmi straordinari di opere ed interventi» di valenza annuale (articolo 26 della legge regionale 29/1973, e successive modifiche ed integrazioni).

Non sono state stanziate ulteriori risorse con il bilancio 1999 e bilancio pluriennale 1999-2001.

3. Concessione di contributi agli imprenditori agricoli, singoli e associati, nonché a Comuni, enti pubblici, organizzazioni professionali e associazioni per la valorizzazione economica delle risorse agricole
articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, legge regionale 35/1987, come sostituiti da articolo 12, legge regionale 50/1993
Capitolo 1028

Obiettivi e risorse.

Per la definizione dei programmi di intervento da parte delle Comunità montane e le modalità di concessione del finanziamento regionale per l'attuazione dei suddetti programmi, ci si atterrà al quadro normativo offerto dalla legge regionale 29/1973, secondo quanto indicato dalle «Direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani» approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 998 del 6 febbraio 1988 (predisposizione, da parte delle Comunità montane, di apposite «sezioni di programma» che contemplino gli interventi contributivi in parola).

Le risorse disponibili corrispondono agli stanziamenti iscritti nei bilanci regionali: lire 874.000000 per l' anno 1999 e lire 500.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

L'assegnazione dei suddetti importi alle Comunità montane avviene secondo le modalità previste dalla legge regionale 29/1973, per la concessione alle Comunità dei finanziamenti finalizzati alla attuazione dei piani pluriennali di sviluppo o dei programmi straordinari di opere ed interventi.

4. Attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell'agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore
articolo 9, comma 3, legge regionale 50/1993
Capitolo 1026, competenza derivata.

Per effetto della legge regionale 25/1996 («Disciplina dell'agriturismo») che riforma la normativa del settore e non conferma alle Comunità montane le funzioni in materia ad esse precedentemente attribuite, si è prodotto

un blocco dei trasferimenti regionali a favore delle Comunità montane anche a fronte di programmi d'intervento già approvati, impedendo inoltre alle Comunità montane di utilizzare gli importi ricevuti ma da esse non utilizzati prima dell' entrata in vigore della nuova disciplina.

In forza del disposto normativo di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 13/1998, tale situazione è stata risolta. Saranno, infatti, attribuite alle Comunità montane le risorse pari a lire 132.309.400 già destinate alle medesime per soddisfare le domande di contributo giacenti presso gli enti montani e presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale 25/1996.

5. Finanziamento per la straordinaria manutenzione della viabilità forestale
articolo 11, comma 39, legge regionale 4/1999.
Capitolo 985

Ai sensi della disposizione di cui all'articolo 53 della legge regionale 10/1988 sono assegnati alle Comunità montane finanziamenti per la manutenzione della viabilità forestale. Le risorse saranno ripartite tra le Comunità montane in base ai chilometri di piste gestite da ciascuna Comunità.

Lo stanziamento per l'anno 1999 ammonta a lire 1.000.000.000.

6. Interventi diversi.

Si raggruppano sotto un unico punto gli interventi che derivano da previsioni normative le quali non richiedono ulteriori determinazioni di indirizzo politico da parte della Giunta regionale. Questi interventi tuttavia comportano da parte del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna un'attività che impegna la suddetta struttura amministrativa e incide sulle sue generali possibilità operative e che, perciò, è opportuno sia richiamata.

Interventi della Comunità montana del Carso per la salvaguardia del patrimonio boschivo e ambientale, per il sostegno delle attività produttive minori, per la promozione delle attività culturali.
articolo 1, comma 1, legge regionale 16/1992, come sostituito da articolo 16, comma 1, legge regionale 29/1996.
Capitolo 965.

Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 29/1996 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un finanziamento di lire 7.500.000.000 alla Comunità montana del Carso per gli interventi ricordati in epigrafe. Il finanziamento regionale è suddiviso in lire 1.500.000.000 annue, per il periodo 1997-2001, e viene concesso sulla base di un programma che la Comunità montana deve predisporre annualmente ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 29/1973, e successive modifiche ed integrazioni.

Programma straordinario di opere ed interventi della Comunità montana del Collio in area dell'articolo 9 della legge 828/1982.
articolo 1, comma 15, legge regionale 3/1998.
Capitolo 991 (competenza derivata)

Il comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998 prevede un finanziamento straordinario di lire 350.000.000, stanziamento di competenza 1998, a favore della Comunità montana del Collio, perché sia realizzato un programma straordinario di opere ed interventi - adottato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 29/1973 - diretto allo sviluppo produttivo e occupazionale nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 828/1982 (aree colpite dagli eventi sismici del 1976).

Per l'erogazione del finanziamento si procederà nei modi dettati dalla legge regionale 29/1973.

Contributo alla Comunità montana della Carnia per la realizzazione di centraline idroelettriche (Centrale di Sostasio, Prato Carnico).
legge 641/1996; deliberazione CIPE 42/1998; deliberazione Giunta regionale 1964/1998. Decreto Presidente della Giunta regionale n. 12/SG/RAG del 22 luglio 1998.
Capitolo 1035.

La Comunità montana della Carnia ha adottato il progetto concernente la realizzazione della centralina idroelettrica di Sostasio ed ha affidato i lavori alla ditta appaltatrice nei tempi (15 dicembre 1998) definiti dalla deliberazione CIPE del 17 marzo 1998. Il finanziamento statale pari a lire 2.000.000.000 verrà assegnato alla Comunità montana ai sensi della legge regionale 46/1986.

Studio della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale su problemi economici di valenza internazionale del suo territorio
articolo 16 legge regionale 50/1993.
Capitolo 983 (competenza derivata).

L'articolo 16 della legge regionale 50/1993 prevede un contributo di lire 100.000.000 a favore della Comunità montana Canal del Ferro-Val Canale per la realizzazione di uno studio relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali: l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo e il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.

Il contributo sarà erogato in seguito alla presentazione, da parte della Comunità montana, dell'elaborato riguardante lo studio, corredato degli atti di affidamento

dell'incarico e del quadro finanziario descrittivo delle spese sostenute.

Realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
articolo 12, comma 1, legge regionale 5/1994.
Capitolo 1013, competenza derivata.

In bilancio è iscritto, quale competenza derivata dagli esercizi precedenti, un importo di lire 51.559.480 che deriva da assegnazioni statali (decreto legislativo n. 504 del 1992) destinate alle Comunità montane, per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico. Il suddetto importo, già assegnato alle Comunità montane, viene impegnato ed erogato mano a mano che le Comunità montane presentato all'Amministrazione regionale i loro programmi.

Le procedure adottate sono quelle dettate per l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo dalla legge regionale 29/1973.

ALTRI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE ZONE MONTANE.

SPESE CORRENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE E DELLA COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI

L'attività amministrativa descritta di seguito si sviluppa secondo le indicazioni delle previsioni legislative che ne sono il presupposto, le quali, o sono sufficienti, nel senso che non necessitano di ulteriori determinazioni d'indirizzo da parte della Giunta regionale, oppure rinviano a determinazioni affidate ad atti specifici, diversi da quelli dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996. Tale attività, tuttavia, impegna il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e incide sulle sue generali possibilità operative; perciò, è opportuno che sia richiamata.

Progetto mirato alla ripresa economica nel Gemonese e nel Canal del Ferro - Val Canale.
articolo 12, comma 26, legge regionale 10/1997.
Capitolo 1042.

Gli articoli 15, lettera b), e 17 della legge regionale 35/1987 disponevano che con apposito accordo di programma, stipulato tra la Regione e le Comunità montane del Gemonese e Canal del Ferro-Val Canale, si sarebbe dovuto definire un progetto mirato alla ripresa economica nei territori delle due Comunità montane. Il progetto, definito nel corso del 1990 e in seguito totalmente finanziato, consisteva in un'azione di sostegno ad aziende industriali ed artigianali che ha fatto registrare, a consuntivo, una minore spesa di lire 1.600.000.000.

Il comma 26 dell'articolo 12 della legge regionale 10/1997 autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre un'integrazione, con l'individuazione di nuovi interventi, del progetto mirato definito ai sensi degli articoli 15, lettera b), e 17 della legge regionale 35/1987, per una spesa di lire 1.600.000.000.

L'integrazione deve essere oggetto di un accordo di programma tra la Regione e le Comunità montane del Gemonese e Canal del Ferro - Val Canale, secondo le modalità dettate dalle norme citate.

Con l'accordo di programma verranno individuate le modalità di finanziamento degli interventi individuati.

Contributi per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale.
articolo 55, legge regionale 29/1996.
Capitolo 1041, competenza derivata.

L'articolo 55 della legge regionale 29/1996, in attuazione dell'articolo 9 della legge 879/1986, prevede contributi agli Enti locali (o aziende speciali, società, forme associative e di cooperazione previste dalla legge 142/1990) del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale per «la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria», destinando a tale fine uno stanziamento di lire 19.490.000.000.

Ai sensi delle disposizioni recate dal citato articolo 55, la Giunta regionale determinerà in via preventiva i criteri per stabilire gli interventi da finanziare, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

L'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, prevista dalla normativa di riferimento, sarà acquisita mediante appositi protocolli d'intesa attualmente in via di definizione.

Obiettivi.

Con tale iniziativa si intende promuovere un'azione di sostegno di un'area pesantemente penalizzata dalla realizzazione di grosse direttrici autostradali e ferroviarie attraverso il finanziamento di interventi destinati al potenziamento della viabilità di servizio ed al sostegno delle attività turistico-commerciali e produttive.

Priorità.

Gli interventi saranno destinati prioritariamente a:

- realizzazione di aree attrezzate;
- realizzazione di infrastrutture viarie da integrarsi

con la viabilità autostradale, ordinaria locale e infracomunali;

- realizzazione di infrastrutture di servizio;
- sviluppo di attività industriali e artigianali coerenti con la localizzazione montana.

Spese correnti delle Comunità montane.
articolo 1, comma 12, legge regionale 3/1998.
Capitolo 980.

Dal 1995 la Regione ha sospeso l'erogazione del contributo ordinario annuale per le spese di gestione delle Comunità montane, previsto dall'articolo 28bis della legge regionale 29/1973, e successive modificazioni ed integrazioni, nella prospettiva di un prossimo riordino funzionale e territoriale dei suddetti enti. A partire da tale anno, il contributo regionale sulle spese correnti delle Comunità montane ha assunto la natura di finanziamento straordinario per le spese correnti, autorizzato con legge regionale di anno in anno. Il finanziamento straordinario assorbe, oltre al ricordato contributo ordinario, un finanziamento a favore delle Comunità montane terremotate che si era ripetuto annualmente dal 1977 al 1994.

Il finanziamento viene assegnato alle Comunità montane in misura proporzionale ai trasferimenti effettuati nell'anno 1994 a titolo dei due interventi finanziari sostituiti (comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 39/1995). Il pagamento dello stesso è subordinato alla sua iscrizione nei bilanci degli enti.

Lo stanziamento per l'anno 1999 è di lire 5.300.000.000.

Spese correnti della Comunità collinare del Friuli.
articolo 10, comma 1, legge regionale 8/1995.
Capitolo 962.

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8/1995 prevede un contributo ordinario per le spese correnti della Comunità collinare del Friuli. Il contributo, di lire 500.000.000 per l'anno 1999, viene assegnato di anno in anno ed è erogato a condizione che l'ente lo iscriva nel bilancio.

STUDI E RICERCHE

1. Studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna, nonché per l'assistenza e la consulenza tecnica a favore delle Comunità montane.
articolo 14, comma 3, legge regionale 50/1993.
Capitolo 1056, competenza derivata.

Obiettivi e risorse.

In ordine alle iniziative da sviluppare, individuate in relazione ai compiti affidati al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna o in base ad istanze specifiche rivolte all'Amministrazione regionale, si indicano come priorità le seguenti materie:

1) attività tradizionali nelle aree montane;
2) soluzioni di problemi sociali, economici e ambientali;
3) attività produttive.

Ai sensi della vigente legislazione nazionale, gli incarichi a consulenti ed esperti esterni all'Amministrazione regionale sono affidati in linea generale mediante pubbliche gare (nel caso di appalto-concorso o licitazione privata), potendo ricorrere alla trattativa privata per i casi specifici indicati nel Regolamento per la contabilità generale dello Stato. Le risorse disponibili ammontano a lire 67.965.000.

2. Convenzioni per strumenti progettuali per lo sviluppo dei territori montani e per l'attuazione di progetti specifici nel quadro delle iniziative comunitarie.
articolo 3, comma 2, e 4, comma 2, legge regionale 50/1993, sostituiti da articolo 3, commi 1 e 2, legge regionale 10/1995.
Capitolo 1057, competenza derivata.

Obiettivi e risorse.

Nell'ambito di quanto definito dalle citate disposizioni normative si daranno priorità ai progetti elaborati concernenti i seguenti settori:

1) progetti che si inquadrano nei programmi di intervento comunitari;
2) progetti di ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti e sviluppo dei sistemi di qualità;
3) progetti sperimentali, di innovazione tecnologica con particolare riguardo ai settori informatico, dell'energia e della tutela dell'ambiente.

Ai sensi della vigente legislazione nazionale gli incarichi sono affidati in linea generale mediante pubbliche gare (nel caso di appalto-concorso o licitazione privata), potendo ricorrere alla trattativa privata per i casi specifici indicati nel Regolamento per la contabilità generale dello Stato. Le risorse disponibili ammontano a lire 264.508.000.

VERIFICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23/1997

La deliberazione della Giunta regionale n. 3114 del 24 ottobre 1997 richiede agli Uffici di indicare in sede di definizione degli atti programmatici di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996 le attività di verifica contabile a campione in relazione alle modalità di rendicontazione dei contributi regionali indicate dall'articolo 8 della legge regionale 23/1997.

Poiché non è previsto nessun intervento contributivo a favore dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 8

della legge regionale 23/1997, nel presente documento la ricordata attività di controllo non viene programmata.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 1999, n. 754.

Legge regionale 29/1992, articolo 21. Criteri per la concessione ai Comuni di contributi per l'informatizzazione del proprio Piano regolatore generale comunale, ai sensi della legge regionale 4/1999, articolo 1, comma 30.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 che prevede, all'articolo 7, la concessione ai Comuni, Comunità montane, Province e loro consorzi di contributi per progetti in materia di cartografia al fine di agevolare la formazione di cartografie di base e tematiche;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 che prevede all'articolo1, comma 30, nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dal succitato articolo 7, la concessione di contributi ai Comuni per l'informatizzazione del proprio strumento urbanistico;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 che prevede la fissazione di criteri e modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, non direttamente individuati dalla normativa vigente, mediante deliberazione della Giunta regionale;

RITENUTO di privilegiare i seguenti Comuni in ordine di priorità:

1) quelli già dotati di strumento urbanistico generale informatizzato compatibile con il sistema regionale al fine dell'adeguamento alle modalità di formazione individuate dall'Amministrazione regionale con il Regolamento per l'attuazione degli interventi per l'informatizzazione degli strumenti urbanistici generali comunali previsti dall'articolo 1, comma 30 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, approvato con D.G.R. n. 753 di data 16 marzo 1999, in quanto con intervento finanziario non rilevante si ottiene uno standard omogeneo dell'informatizzazione degli strumenti urbanistici comunali;

2) quelli che abbiano adottato il piano regolatore generale comunale o la variante generale al piano regolatore generale comunale, per favorire la formazione di un prodotto tecnico più avanzato;

3) quelli che intendono trasferire i piani regolatori generali comunali vigenti su supporto informatico;

RITENUTO inoltre nell'ambito di queste categorie di Comuni di privilegiare quelli con popolazione fra i 10.000 e i 5.000 abitanti, in quanto l'assetto urbanistico di essi risulta, nell'ambito regionale, quello più dinamico nelle trasformazioni e, in assenza di richieste di questa categoria di Comuni, a partire da quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

SENTITO il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente;

TUTTO CIÒ PREMESSO;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di adottare i seguenti criteri generali, in ordine di priorità, per la concessione ai Comuni di contributi, previsti dall'articolo 1, comma 30 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, per l'informatizzazione del proprio piano regolatore generale comunale:

1) Adeguamento alle modalità regionali di formazione dei progetti informatici, individuati con D.G.R. n. 753 di data 16 marzo 1999, dell'esistente strumento urbanistico generale già su supporto informatico compatibile con il sistema regionale, programmato da Comuni a partire da quelli con popolazione fra i 10.000 e i 5.000 abitanti e, in assenza di richieste di questa categoria di Comuni, a partire da quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

2) Informatizzazione programmata da Comuni che abbiano già adottato il piano regolatore generale comunale o la variante generale al P.R.G.C., a partire da quelli con popolazione fra i 10.000 e i 5.000 abitanti e, in assenza di richieste di questa categoria di Comuni, a partire da quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

3) Informatizzazione del vigente piano regolatore generale comunale programmata da Comuni a partire da quelli con popolazione fra i 10.000 e i 5.000 abitanti e, in assenza di richieste di questa categoria di Comuni, a partire da quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Delegazione della Corte dei conti per il controllo preventivo e di disporre la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 5 maggio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 157

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1999, n. 806.

Legge regionale 23/1965, articolo 1, punto 3, lettera a). Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale. Programma di interventi per il 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, in base agli stanziamenti del bilancio regionale 1999, la Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale è chiamata ad effettuare i seguenti interventi ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, articolo 1, punto 3, lettera a): concessione di sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per celebrazioni pubbliche, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale;

VISTO l'articolo 6, comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che affida alla Giunta regionale il compito di definire annualmente gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

RITENUTO, pertanto, in relazione agli interventi sopra indicati, di definire l'obiettivo dell'azione regionale secondo le seguenti caratteristiche:

– perseguire le finalità, già direttamente indicate dalla legge, di favorire nel territorio regionale l'attività divulgativa, attraverso una molteplicità di interventi a sostegno di manifestazioni aventi carattere di convegno, congresso o celebrazione pubblica, organizzate da soggetti non statali, senza finalità politiche, sindacali o di lucro, che per l'iniziativa proposta non abbiano possibilità di beneficiare direttamente o indirettamente di altre sovvenzioni regionali;

RILEVATO che le risorse per detti interventi vanno individuate nello stanziamento del capitolo 62 del bilancio regionale, che inizialmente ammonta a Lire 550 milioni;

RAVVISATO, nell'ambito del suindicato obiettivo, di stabilire le seguenti priorità di intervento:

– sostenere le iniziative che:

a) presentino particolare interesse per l'amministrazione regionale per l'attinenza alle competenze istituzionali, trattino temi di notevole attualità, abbiano rilevanza e risonanza esterna;

b) riguardino principalmente i settori culturale, educativo, storico, artistico, sportivo, medico-sanitario, scientifico e sociale;

RITENUTO, inoltre, per quanto riguarda le direttive generali per l'azione amministrativa, di stabilire che nel corso dell'anno, con le risorse disponibili, vengano effettuati due riparti riferiti alle iniziative programmate rispettivamente per il I e per il II semestre *1999* *, che l'erogazione delle sovvenzioni avvenga interamente a consuntivo, su presentazione dell'elenco analitico delle spese sostenute, previsto dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 e che siano effettuate verifiche a campione, in ragione del 20% del numero degli elenchi, mediante richiesta di esibizione dell'intera documentazione giustificativa elencata;

RAVVISATO che per l'effettuazione degli interventi di cui sopra si debbano stabilire - come previsto dall'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992 n. 29 - i criteri di determinazione dei contributi e le correlate cause di esclusione dagli stessi, che siano diretta e logica conseguenza degli obiettivi e delle priorità sopra determinate e quindi in detti obiettivi e priorità trovino la loro primaria motivazione;

RITENUTO che i predetti criteri debbano rispondere alla più generale motivazione di evitare duplicazione di interventi, di privilegiare la qualità e l'importanza delle iniziative, la valenza territoriale, nonché l'affidabilità dei soggetti organizzatori;

RITENUTO, altresì, che per quanto riguarda la modalità di determinazione della misura dell'intervento, essa debba rispondere il più possibile a requisiti di oggettività, che consentano una contemperazione tra i costi previsti per ogni singola manifestazione e l'esigenza di soddisfare il più ampio numero di richieste coerenti con il programma;

RAVVISATO che a dette caratteristiche rispondono i criteri già approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2728 del 21 giugno 1996, registrata alla Corte dei conti il 16 agosto 1996, Registro 2, foglio 21;

SENTITO il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 16 marzo 1999;

all'unanimità,

DELIBERA

– È approvato il programma esposto in premessa, con gli obiettivi, le risorse, le priorità e le direttive ivi specificati, relativo agli interventi da effettuare nel 1999 da parte della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale in base alla legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, articolo 1, punto 3, lettera a).

I criteri per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi, di cui al precedente capoverso, sono quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2728 del 21 giugno 1996, registrata alla Corte dei conti il 16 agosto 1996, Registro 2, foglio 21.

Il presente provvedimento verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

* (così rettificato con deliberazione 7 maggio 1999, n. 1372)

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 30 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 150

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 1999, n. 1450.

Obiettivo 2, asse 1, azione 1.6. Formazione permanente per gruppi omogenei. Progetti presentati nel mese di febbraio 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo di rotazione nazionale;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento (CEE) 2081/1993 che prevede il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo per le azioni rivolte a zone in declino industriale - obiettivo 2;

VISTA la legge 183/1987 la quale assicura il cofinanziamento statale delle azioni formative del citato obiettivo;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b;

VISTA la decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento unico di programmazione relativo, fra l'altro, alle azioni connesse al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo per gli anni 1997-1999, obiettivo 2;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 con successive modificazioni ed integrazioni, con il quel è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative confinaziate dal Fondo Sociale Europeo», di seguito denominato Direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2817 del 30 settembre 1998 con la quale è stato, fra l'altro, approvato il bando che ha aperto i termini per la presentazione di progetti formativi rivolti ad utenza disoccupata e connessi, fra l'altro, al finanziamento del Fondo Sociale Europeo per l'anno 1998, obiettivo 2, asse 1 - Creazione e sviluppo delle imprese - azione 1.6 - Formazione - tipologia formativa «Formazione permanente per gruppi omogenei»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 14 ottobre 1998, n. 41;

CONSIDERATO che il citato bando prevede la presentazione dei progetti alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, 37 Trieste, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 30 novembre 1999, fatto salvo l'anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che l'avviso individua in lire 2.000.000.000 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili a favore della tipologia «Formazione imprenditoriale di base»;

VISTI i progetti presentati nel mese di febbraio;

CONSIDERATO che, la fase valutativa ha condotto alla definizione del seguente documento:

• elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più requisiti essenziali (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento);

CONSIDERATO che la graduatoria di cui all'allegato 1 non ammette nessun progetto formativo al finanziamento;

CONSIDERATO che il presente atto, comprensivo dell'allegato parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

A seguito dell'istruttoria e valutazione dei progetti formativi presentati nel mese di febbraio 1999 a valere sul bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 14 ottobre 1998, n. 41 ed indicato in premessa, si approva il seguente documento costituente parte integrante del presente atto:

• elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento).

Il presente atto, comprensivo dell'allegato parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO 1 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
2.1.6PE	199903367001	ADDETTO ALLE LINEE DI PRODUZIONE AUTOMATIZZATE	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	E.N.F.A.P. - GORIZIA

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 1999, n. 1453.

Quadro generale delle attività formative a favore di apprendisti ex D.G.R. n. 233/1999 ed accreditamento transitorio strutture formative.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 29 gennaio 1999 con la quale è stato approvato l'avviso relativo alla presentazione di progetti formativi a favore di apprendisti;

CONSIDERATO che il citato avviso prevedeva la possibilità di presentare i progetti formativi nell'ambito dei seguenti canali di finanziamento, tutti connessi al sostegno del Fondo Sociale Europeo:

• Programma operativo «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale» - Formazione degli apprendisti nei settori dell'industria e dell'artigianato:
lire 1.500.000.000;

• Programma operativo obiettivo 3, asse 2, sub asse 2.2 - 1994/1999 - a titolarità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Formazione a favore degli apprendisti nei settori del commercio, turismo, agricoltura: lire 1.500.000.000;

• DOCUP obiettivo 2, asse 4, azione 4.1 - 1997/1999 - Formazione degli apprendisti nei settori del commercio, turismo, agricoltura: lire 1.000.000.000;

• POM 940029I3 - obiettivo 3 - Progetto «Arca di Noè» - Formazione degli apprendisti nella piccola e media impresa: lire 809.000.000;

CONSIDERATO che l'avviso individuava nel 18 marzo 1999, ore 13.00, il termine ultimo per la presentazione dei progetti;

CONSIDERATO che, nell'ambito dei citati canali di finanziamento, sono stati quantitativamente presentati i seguenti progetti:

• Programma operativo «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale»: 16 progetti;

• Programma operativo obiettivo 3, asse 2, sub asse 2.2 - 1994/1999 - a titolarità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: 29 progetti;

• DOCUP obiettivo 2, asse 4, azione 4.1 - 1997/1999: 2 progetti;

• POM 940029I3 - obiettivo 3 - Progetto «Arca di Noè»: 5 progetti;

CONSIDERATO che, a fronte di una disponibilità finanziaria complessiva prevista dal bando pari a lire 4.809.000.000, i 52 progetti presentati comportavano una richiesta finanziaria complessiva pari a lire 8.395.115.895;

CONSIDERATO che i progetti sono stati istruiti e valutati dalla Direzione regionale della Formazione Professionale sulla base dei criteri previsti dal documento «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», approvato con D.P.G.R. 072/Pres./1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la citata fase valutativa ha determinato i seguenti esiti:

• Programma operativo «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale»: approvazione dei 16 progetti presentati;

• Programma operativo obiettivo 3, asse 2, sub asse 2.2 - 1994/1999 - a titolarità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: approvazione di 28 dei 29 progetti presentati;

• DOCUP obiettivo 2, asse 4, azione 4.1 - 1997/1999: approvazione dei 2 progetti presentati;

• POM 940029I3 - obiettivo 3 - Progetto «Arca di Noè»: approvazione dei 5 progetti presentati;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale, nei limiti consentiti dalla programmazione ed al fine di perseguire finalità di buona amministrazione, mira a consentire il massimo accesso alle azioni cofinanziate, con particolare riferimento ad interventi di sperimentazione quali quelli relativi all'apprendistato;

CONSIDERATO, in tal senso, di procedere al trasferimento di n. 10 progetti formativi, aventi titolo e positivamente valutati, dal canale di finanziamento Programma operativo obiettivo 3, asse 2, sub asse 2.2 - 1994/1999 al canale di finanziamento DOCUP obiettivo 2, asse 4, azione 4.1 - 1997/1999, onde consentirne l'ammissione al finanziamento;

CONSIDERATO che n. 5 progetti presentati sul canale di finanziamento Programma operativo «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale» e n. 7 progetti presentati sul canale di finanziamento Programma operativo obiettivo 3, asse 2, sub asse 2.2 - 1994/1999, tutti positivamente valutati, non vengono in questa fase ammessi al finanziamento per mancanza di risorse;

CONSIDERATO che, in ordine ai progetti di cui al precedente paragrafo, l'Amministrazione regionale

esperirà approfondimenti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale onde verificare la possibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti utili a consentirne il finanziamento;

CONSIDERATO che con successivi atti, adottati nelle forme previste dalla normativa vigente, si provvederà alla formalizzazione dell'approvazione dei 52 progetti formativi presentati;

CONSIDERATO che l'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'8 aprile 1998 recante «Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti» prevede che la formazione esterna all'impresa degli apprendisti deve essere svolta presso le strutture regionali accreditate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge 24 giugno 1997, n. 196;

CONSIDERATO che il regolamento attuativo dell'articolo 17 della legge 196/1997, cui viene demandata la disciplina delle procedure di accreditamento, non ha ancora concluso il proprio iter approvativo;

CONSIDERATO che è necessario provvedere, in via transitoria ed in attesa della emanazione delle citate disposizioni in tema di accreditamento delle strutture formative, alla individuazione delle strutture pubbliche e private presso le quali potranno essere svolte le attività formative esterne all'azienda nei confronti degli apprendisti ed ulteriori rispetto a quelle approvate a seguito dell'avviso di cui alla citata deliberazione n. 233/1999;

CONSIDERATO che le strutture sopra accennate vengono individuate negli enti gestori di cui all'articolo 17 della legge regionale 76/1982 i cui centri di formazione siano stati riconosciuti ai sensi dell'articolo 19 della medesima legge regionale (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento) e negli operatori le cui proposte siano risultate idonee per l'inserimento nelle graduatorie relative all'avviso di cui alla citata deliberazione n. 233/1999 (allegato 2 parte integrante del presente provvedimento);

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Nell'ambito dell'avviso relativo alla presentazione di progetti formativi a favore di apprendisti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 233/1999 ed indicato in premessa ed in considerazione della volontà di consentire, nei limiti consentiti dalla programmazione ed al fine di perseguire finalità di buona amministrazione, il massimo accesso alle azioni cofinanziate, con particolare riferimento ad interventi di sperimentazione quali quelli relativi all'apprendistato si dispone:

- il trasferimento di n. 10 progetti formativi, aventi titolo e positivamente valutati, dal canale di finanziamento Programma operativo obiettivo 3, asse 2, sub asse 2.2 - 1994/1999 al canale di finanziamento DOCUP obiettivo 2, asse 4, azione 4.1 - 1997/1999, onde consentirne l'ammissione al finanziamento;
- l'avvio di approfondimenti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale onde verificare la possibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti utili a consentire il finanziamento di n. 5 progetti presentati sul canale di finanziamento Programma operativo «Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale» e n. 7 progetti presentati sul canale di finanziamento Programma operativo obiettivo 3, asse 2, sub asse 2.2 - 1994/1999, tutti positivamente valutati, non ammessi al finanziamento in questa fase per mancanza di risorse.

Con successivi atti, adottati nelle forme previste dalla normativa vigente, si provvederà alla formalizzazione dell'approvazione dei 52 progetti formativi presentati.

In attesa della emanazione delle disposizioni in tema di accreditamento delle strutture formative, citate in premessa, le strutture di cui agli allegati 1 e 2 parti integranti del presente provvedimento vengono transitoriamente accreditate a realizzare sul territorio regionale le attività formative esterne all'azienda nei confronti degli apprendisti.

Dette strutture sono accreditate per la realizzazione delle citate attività anche se non connesse al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo ovvero di altri fondi pubblici.

La presente deliberazione, comprensiva degli allegati parte integrante, viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO 1

ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
presso i quali sono riconosciuti i Centri di Formazione Professionale
ai sensi dell'art. 19 della L.R. 76/82

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	
A..N.F.F.A.S.	Via Cantù 45	34145 - TRIESTE
CASA DELL'IMMACOLATA	Via Chisimaio, 40	33100 - UDINE
CASA SERENA	Via Lavariano, 4	33100 - UDINE
Ce.F.A.P. (Centro Formazione		
Agricola Permanente)	SS. Napoleonica, 10	33033 - RIVOLTO DI CODROIPO
CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI	Viale Ledra, 6	33100 - UDINE
C.I.O.F.S.	Via dell'Istria, 55	34137 - TRIESTE
CNOS-FAP - BEARZI	Via Don Bosco, 2	33100 - UDINE
C.F.P. Cividale	Viale Gemona, 1	33043 - CIVIDALE DEL FRIULI
E.N.A.I.P.	Via dell'Istria, 57	34137 - TRIESTE
ENASARCO	Via del Gelso, 15	33100 - UDINE
E.N.F.A.P.	Via Cappuccini, 19	34170 - GORIZIA
E.N.F.A.P.	Via San Francesco, 25	34133 - TRIESTE
E.S.M.E.A.	Via Bison, 67	33100 - UDINE
I.A.L.	Via Oberdan, 22/A	33170 - PORDENONE
Istituto Regionale Sloveno		
Formazione Professionale	Via Ginnastica, 72	34142 - TRIESTE
OPERA SACRA FAMIGLIA	Viale de la Comina, 25	33170 - PORDENONE
VILLAGGIO DEL FANCIULLO	Via di Conconello, 16	34134 - TRIESTE
SCUOLA QUALIFICAZIONE		
OPERAI EDILI	Viale Miramare, 89	34136 - TRISTE

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO 2

	DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE		TELEFONO
1)	E.N.F.A.P. Trieste	Trieste - Via San Francesco, 25	34133	040-660410
2)	ENAIP Friuli Venezia Giulia	Trieste - Via dell'Istria, 57	34137	040-765285
3)	Ist.Reg. Sloveno per l'Istr.Prof.	Trieste - Via Ginnastica, 72	34142	040-566360
4)	LED - Lab.Reg. di Ec. della distrib.	Trieste - Via San Nicolò, 7	34121	040-364163
5)	IRES FVG	Udine - Via Bertaldia, 24	33100	0432-505479
6)	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA:			
	IAL (capofila)	Pordenone - Via Oberdan, 22A	33170	0434-505511
a)	I.C.A.R.T. - Istituto Culturale per			
	l'Artigianato - Udine			
b)	Montagna Leader - Maniago			
c)	Centro Formaz. Professionale			
	Cividale soc. coop. a r.l. Cividale			
d)	Enfap - Trieste			
e)	Enfap - Gorizia e Monfalcone			
f)	IPSIA "G. Ceconi" - Udine			
g)	IPSIA " R. D'Aronco" - Gemona			
h)	IPSIA "A. Mattioni" di Cividale -			
	Sezione staccata di S. Giovanni al Natisone			
i)	ITAS - con sezione coordinata IPSCT e ITIS			
	Spilimbergo			
l)	IPSIA "P. della Valentina" - Sacile -			
	sede staccata di Brugnera (PN)			
m)	IPSIA "L. Galvani" - Trieste			
n)	ITIS "A. Volta" - Trieste			
7)	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA:			
	I.A.L. (capofila)	Pordenone - Via Oberdan, 22/A	33170	0434-505511
	Formindustria -	Trieste - Piazza Scorcola, 1	34100	040 369353
8)	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA:			
	A.R.S.A.P. - Onlus (capofila)	Pordenone - Viale Cosetti, 10	33170	0434-29651
	IPSIA Zanussi d Pordenone			
9)	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA:			
	A.R.S.A.P. - Onlus (capofila)	Pordenone - Viale Cosetti, 10	33170	0434-29651
	IPSC Flora di Pordenone			

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 1999, n. 1454.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 2, asse 4 - Valorizzazione delle risorse umane - azione 4.1 - Attività formative varie. Approvazione di progetti formativi a favore di apprendisti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo di rotazione nazionale;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento (CEE) 2081/1993 che prevede il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo per le azioni rivolte a zone in declino industriale - obiettivo 2;

VISTA la legge 183/1987 la quale assicura il cofinanziamento statale delle azioni formative del citato obiettivo;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b;

VISTA la decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento unico di programmazione relativo, fra l'altro, alle azioni connesse al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo per gli anni 1997-1999, obiettivo 2;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1998, Registro 1, foglio 100, come successivamente integrato dal D.P.G.R. n. 0267/Pres. del 10 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1998, Registro 2, foglio 13, con il quale è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», di seguito denominato Direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 29 gennaio 1999 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a favore di apprendisti;

CONSIDERATO che il suddetto avviso prevedeva, fra l'altro, la possibilità di presentare i progetti a valere sull'obiettivo 2, asse 4 - Valorizzazione delle risorse umane -, azione 4.1 - Attività formative varie - oltrechè su altri canali di finanziamento dell'obiettivo 3;

VISTI i progetti formativi presentati entro la scadenza del 18 marzo 1999, ore 13.00 e valutati secondo i criteri stabiliti dalla Scheda n. 5 delle Direttive;

CONSIDERATO che i progetti presentati dagli operatori a valere sull'obiettivo 2 sono stati n. 2;

VISTA la deliberazione n. 1453 di data odierna con la quale, nei limiti consentiti dalla programmazione ed al fine di perseguire finalità di buona amministrazione miranti a consentire il massimo accesso alle azioni cofinanziate, con particolare riferimento ad interventi di sperimentazione quali quelli relativi all'apprendistato, si è proceduto al trasferimento di n. 10 progetti formativi, aventi titolo e positivamente valutati, dal canale di finanziamento Programma operativo obiettivo 3, asse 2, sub asse 2.2 - 1994/1999 al canale di finanziamento DOCUP obiettivo 2, asse 4, azione 4.1 - 1997/1999, onde consentirne l'ammissione al finanziamento;

CONSIDERATO che diviene in tal modo possibile l'approvazione e ammissione al finanziamento, al titolo dell'obiettivo 2, asse 4, azione 4.1, dei progetti formativi indicati nella graduatoria costituente allegato 1 al presente provvedimento e comportanti una spesa complessiva pari a lire 2.052.446.700;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dal Documento unico di programmazione;

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, di riforma dell'impiego regionale, la legge regionale 35/1995, istituendo una gestione fuori bilancio, costituisce una normativa speciale e pertanto non deroga alla normativa anteriore che regola tali gestioni, come indicato anche nella circolare della Ragioneria generale n. 5 del 18 aprile 1996;

CONSIDERATO che, in ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 e secondo le previsioni della Scheda n. 6 delle Direttive, la Direzione regionale della formazione professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno un documento disciplinante i reciproci rapporti;

CONSIDERATO che il presente atto, comprensivo dell'allegato parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

A seguito dell'istruttoria e valutazione dei progetti formativi presentati a valere sull'avviso approvato con la deliberazione n. 233/1999 in tema di formazione per apprendisti, sono approvati ed ammessi al finanziamento dell'obiettivo 2, asse 4, azione 4.1, secondo le modalità indicate in premessa e desunte dalla deliberazione n. 1453 di data odierna, i progetti inseriti nella graduatoria costituente allegato 1 parte integrante della presente deliberazione.

L'insieme dei progetti di cui all'allegato 1 comporta una spesa complessiva di lire 2.052.446.700.

La presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dal Documento unico di programmazione.

In ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 e secondo le previsioni della Scheda n. 6 delle Direttive, la Direzione regionale della formazione professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno un documento disciplinante i reciproci rapporti.

Il presente atto, comprensivo dell'allegato parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Graduatoria dell'Obiettivo 2,asse 4,sub-asse 1,formaz.appren

Allegato 1

CODICE PROGETTO	DENOMINAZIONE PROPONENTE	DENOMINAZIONE PROGETTO	SEDE FORMATIVA	ALL.	N° ORE	COSTO TOTALE	PUNTEGGIO VALUTAZIONE
199907890003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	ADDETTO ALLE PULIZIE INDUSTRIALI	TRIESTE VIA ROMA 20	15	400	*L. 166.200.000*	69,5
199907891016	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	ADDETTO DI CUCINA - B	TRIESTE VIA ROMA 20	15	400	*L. 157.050.000*	68,5
199907891014	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	ADDETTO ALLE VENDITE - B -	TRIESTE VIA ROMA 20	15	400	*L. 158.100.000*	67,5
199907891017	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	CAMERIERE - B	TRIESTE VIA ROMA 20	15	400	*L. 157.050.000*	64,5
199907888001	IST. REG.LE SLOVENO ISTR. PROF.LE	ADDETTI ALLE VENDITE	TRIESTE VIA GINNASTICA 72	9	400	*L. 67.300.000*	63
199907891009	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	BARISTA/BANCONIERE - B	TRIESTE - S. DORLIGO D. VALLE - L. PESE	15	400	*L. 157.050.000*	62,5
199907891019	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	GELATAIO	TRIESTE VIA ROMA 20	15	400	*L. 165.150.000*	62,5
199907891021	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	ACCONCIATORE / ESTETISTA	TRIESTE VIA ROMA 20	15	400	*L. 165.200.000*	54,5
199907889001	LED - LAB. REG. DI EC. DELLA DISTRIB.	FORMAZ. APPR. COMM., TUR., SERV. - A	TRIESTE via Coroneo 5	25	400	*L. 219.965.700*	52
199907889004	LED - LAB. REG. DI EC. DELLA DISTRIB.	FORMAZ. APPR. COMM., TUR., SERV. -E	TRIESTE via Coroneo 5	25	400	*L. 213.127.000*	50
199907889003	LED - LAB. REG. DI EC. DELLA DISTRIB.	FORMAZ. APPR. COMM., TUR., SERV. -C	TRIESTE via Coroneo 5	25	400	*L. 213.127.000*	50
199907889002	LED - LAB. REG. DI EC. DELLA DISTRIB.	FORMAZ. APPR. COMM., TUR., SERV. -B	TRIESTE via Coroneo 5	25	400	*L. 213.127.000*	50
Totale a finanziamento						*L. 2.052.446.700*	

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 1999, n. 1455.

Leggi regionali 21/1965 e 18/1996. Approvazione deliberazione E.S.A. dell'1 aprile 1999, concernente «Semplificazione amministrativa - legge 59/1997 - decreto legislativo 112/1998 - decreto legislativo 123/1998 - Soppressione di regolamenti».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato (E.S.A.);

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'articolo 67, il quale dispone che le deliberazioni degli Enti regionali, tra i quali l'E.S.A., concernenti i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento dell'Ente vengano sottoposte all'esame della Giunta regionale per l'approvazione;

VISTA, altresì, la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 ed in particolare l'articolo 21, con il quale è stabilito che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali e gli Enti strumentali devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, sussidi, ausilii finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti non direttamente individuati dalla normativa vigente, sono determinati, qualora non siano già previsti, mediante deliberazione della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli Enti;

VISTA la nota della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato prot. n. 8605/ART del 21 settembre 1998, con cui si invitava l'E.S.A. a procedere alla semplificazione delle norme regolamentari di propria competenza, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

VISTA la deliberazione E.S.A. n. 20 del 1º aprile 1999, concernente «Semplificazione amministrativa - legge n. 59/1997 - decreto legislativo n. 112/1998 - decreto legislativo n. 123/1998 - soppressione di regolamenti», con cui sono stati abrogati i sottocitati regolamenti dell'E.S.A., in quanto non più finanziati dall'Amministrazione regionale ovvero inopportuni ed inefficaci per il comparto artigiano;

REGOLAMENTO	DELIBERE E.S.A. DI APPROVAZIONE
Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge regionale n. 10 del 29 marzo 1993 per l'attuazione del programma Renaval	n. 413/1993 - n. 115/1995
Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 13 della legge regionale n. 10 del 29 marzo 1993 per l'attuazione del programma Renaval	n. 414/1993
Regolamento per gli interventi dell'Ente a sostegno delle imprese artigiane, cooperative artigiane, consorzi artigiani in occasione del verificarsi di eventi incidentali o di calamità naturali	n. 18/1993
Regolamento per la concessione di contributi su programmi annuali di attività a favore di consorzi, società consortili e cooperative artigiane della Regione	n. 633/1992 - n. 405/1993
Regolamento per la concessione di contributi destinati a stimolare l'innovazione tecnologica nel settore dell'artigianato	n. 49/1993 - n. 405/1993
Criteri del Consigli di amministrazione dell'E.S.A. per la concessione di contributi «una tantum» a consorzi, società consortili per le zone artigianali	n. 99/1991 - n. 405/1993
Legge regionale 27 novembre 1971, n. 52 - articolo 3 - punto 1 - Credito a breve termine per interventi straordinari per le imprese artigiane della regione produttrici di prosciutto crudo	n. 146/1984
Regolamento per la concessione di contributi a favore di progetti di sviluppo della commercializzazione in azienda	n. 153/1993

RAVVISATE l'opportunità e la legittimità del provvedimento in oggetto e ritenuto di approvare la richiamata deliberazione n. 20 del 1º aprile 1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro e alla Previdenza, alla Cooperazione e all'Artigianato, all'unanimità,

DELIBERA

– di approvare la richiamata deliberazione n. 20 del 1º aprile 1999, concernente «Semplificazione amministrativa - legge n. 59/1997 - decreto legislativo n. 112/1998 - decreto legislativo n. 123/1998 - soppressione di regolamenti» con cui sono stati abrogati i Regolamenti dell'E.S.A. citati in premessa, con efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione;

– di disporre la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Servizio della cooperazione

Iscrizione della Società cooperativa «Eurogroup - Soc. coop. a r.l.» di Udine al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 20 aprile 1999 è stata iscritta al Registro regionale delle cooperative, sezione produzione e lavoro, la società cooperativa «Eurogroup - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine.

Programma operativo Konver - Azione 1: Aiuti soft. Graduatoria delle imprese ammesse a contributo (a seguito della riapertura del bando, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della D.G.R. 13 febbraio 1998, n. 323).

n. grad.	Punti	n. prot.	data	denominazione	sede legale	consulenze	spesa ammessa	contributo
1	5	725	27/01/99	NOVA SEDIA Sas di GARBINO Ferdinando & C.	via Remis, 16 fraz. Nogaredo S.VITO AL TORRE	realizzazione progetti per miglioramento organizzazione aziendale, adeguamento alle normative comunitarie in materia di qualità del prodotto e del processo	L. 20.400.000	L. 10.200.000
2	5	905	02/02/99	BOZ CARTA snc di BOZ Giovanni & Renato	viale Zuccherificio S.VITO AL TAGLIAMENTO	adeguamento alle normative comunitarie in materia di qualità del prodotto e del processo	L. 45.000.000	L. 22.500.000
3	2	630	25/01/99	KOS DI FANTIN Bruno & C. Sas	v.le della Comina 17 PORDENONE	sviluppo nuovi design	L. 42.000.000	L. 19.560.000
						TOTALE SPESE AMMESSE	**L.. 107.400.000**	
						TOT. CONTRIBUTO		**L. 52.260.000**

AVVERTENZA: I contributi saranno concessi con successivi provvedimenti che diventeranno esecutivi dopo il visto dell'Organo di controllo

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott.ssa Daniela Belli

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

DOCUP obiettivo 2 1997-1999, azione 1.1 - Aiuti agli investimenti industriali e di servizio alla produzione industriale - Pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse ed elenco di quelle inammissibili o prive del contratto di mutuo.

(Ai sensi del D.P.G.R. n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, articolo 17, approvati con D.G.R. 23 aprile 1999, n. 1238).

A) Domande ammesse:

N° Grad.	Richiedente e Sede Legale	Sede della Iniziativa	Contributo Lire	Contributo Euro
1	NAVALPROGETTI S.R.L. TRIESTE(TS)	TRIESTE(TS)	146.200.000	75.506,00
2	TECHFIL SRL SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	4.788.900.000	2.473.260,44
3	STRATO SRL MONFALCONE(GO)	MONFALCONE(GO)	1.768.000.000	913.095,80
4	INTEC SRL TRIESTE(TS)	MUGGIA(TS)	200.120.000	103.353,35
5	LE MURA SRL TURRIACO(GO)	RONCHI DEI LEGIONARI(GO)	153.000.000	79.017,91
6	RENICE SRL - CAVE MUGGESANE TRIESTE(TS)	MUGGIA(TS)	264.530.000	136.618,34
7	ARCHEMA SRL ROMANS D'ISONZO(GO)	ROMANS D'ISONZO(GO)	64.600.000	33.363,12
8	INNER SRL SAN CANZIAN D'ISONZO(GO)	SAN CANZIAN D'ISONZO(GO)	452.880.000	233.893,00
9	VETRORESINA ENGINEERING MANUFACTORING V.E.M. S.P.A. CASALECCHIO DI RENO(BO)	SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	555.900.000	287.098,39
10	ORTOLAN MARE SRL TRIESTE(TS)	TRIESTE(TS)	1.700.000.000	877.976,73
11	QUAHA ITALIA SRL TRIESTE(TS)	TRIESTE(TS)	2.105.730.000	1.087.518,79
12	TELVE TELEMECCANICA VENUTI SRL TRIESTE(TS)	MUGGIA(TS)	137.700.000	71.116,12
13	SABA SRL SAN CANZIAN D'ISONZO(GO)	SAN CANZIAN D'ISONZO(GO)	221.000.000	114.136,97
14	AVIOMEC SRL RONCHI DEI LEGIONARI(GO)	RONCHI DEI LEGIONARI(GO)	272.000.000	140.476,28
15	KOSMED S.R.L. TRIESTE(TS)	TRIESTE(TS)	442.000.000	228.273,95
16	EMME DUE S.R.L. DOBERDO' DEL LAGO(GO)	RONCHI DEI LEGIONARI(GO)	1.024.080.000	528.893,18
17	COSTRUZIONI EDILI CIEFFE DI CLAUDIO ADAMIC & C. SNC TRIESTE(TS)	SAN DORLIGO DELLA VALLE(TS)	176.800.000	91.309,58

Nº Grad.	Richiedente e Sede Legale	Sede della Iniziativa	Contributo Lire	Contributo Euro
18	SO.C.R. EDIL. SRL SOCIETA' COSTRUZIONI RESTAURI EDILIZIA TRIESTE(TS)	SAN DORLIGO DELLA VALLE(TS)	503.200.000	259.881,11
19	SGUASSERO COSTRUZIONI SPA SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	428.400.000	221.250,14
20	AUSSAFER DUE SRL SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	765.000.000	395.089,53
21	EUROSPITAL SPA TRIESTE(TS)	TRIESTE(TS)	442.570.000	228.568,33
22	LUCATELLI SRL TRIESTE(TS)	TRIESTE(TS)	210.800.000	108.869,11
23	ROMANO ERNESTO DI ING.ARALDO ROMANO S.N.C. TRIESTE(TS)	TRIESTE(TS)	483.490.000	249.701,75
24	LAMPOGAS FRIULI S.R.L. SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	1.480.500.000	764.614,44
25	TIRSO SRL CONEGLIANO(TV)	MUGGIA(TS)	11.250.000.000	5.810.140,11
26	TELITAL MANUFACTURING SPA RONCHI DEI LEGIONARI(GO)	RONCHI DEI LEGIONARI(GO)	3.709.400.000	1.915.745,22
27	CONSULENZA INFORMATICA SRL TRIESTE(TS)	TRIESTE(TS)	85.000.000	43.898,84
28	IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI S.N.C. TRIESTE(TS)	TRIESTE(TS)	137.700.000	71.116,12
29	FINGEL SRL SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	422.280.000	218.089,42
30	COMAR COSTRUZIONI SRL MONFALCONE(GO)	STARANZANO(GO)	165.850.000	85.654,38
31	RALC ITALIA SRL CERVIGNANO DEL FRIULI(UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	544.000.000	280.952,55
32	PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI TRIESTE(TS)	SAN DORLIGO DELLA VALLE(TS)	136.000.000	70.238,14
33	LASERTECNICA SRL MONFALCONE(GO)	SAN DORLIGO DELLA VALLE(TS)	78.200.000	40.386,93
34	WELDING MONTAGGI SRL MUGGIA(TS)	TRIESTE(TS)	368.900.000	190.520,95

N° Grad.	Richiedente e Sede Legale	Sede della Iniziativa	Contributo Lire	Contributo Euro
35	CAUDEK LAVORAZIONI LAMIERE DI CAUDEK FRANCESCO & C. SNC SAVOGNA D'ISONZO(GO)	SAVOGNA D'ISONZO(GO)	78.880.000	40.738,12
36	REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE SRL FOGLIANO REDIPUGLIA(GO)	FOGLIANO REDIPUGLIA(GO)	199.580.000	103.074,47
37	CA' D'ORO S.P.A. SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	500.000.000	258.228,45
38	EPSILON DI ZULIANI MAURIZIO & C. S.A.S SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	52.700.000	27.217,28
39	CASTELLO DI UDINE S.P.A. SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	1.550.000.000	800.508,19
40	VIDIZ & KESSLER S.R.L. SGONICO(TS)	SGONICO(TS)	0	0,00
41	BETON EST - S.R.L. MUGGIA(TS)	MUGGIA(TS)	0	0,00
42	M.M.G.I. SRL ROMANS D'ISONZO(GO)	ROMANS D'ISONZO(GO)	0	0,00
43	COK & C. SRL MONRUPINO(TS)	MONRUPINO(TS)	0	0,00
44	DECOF SRL SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	0	0,00
45	CROM SRL MONFALCONE(GO)	RONCHI DEI LEGIONARI(GO)	0	0,00
46	SISTEMI TRATTAMENTO ARIA SRL ROMANS D'ISONZO(GO)	ROMANS D'ISONZO(GO)	0	0,00
47	ECO-CARSO SRL SGONICO(TS)	SGONICO(TS)	0	0,00
48	OFFICINA FRANDOLI SRL MONFALCONE(GO)	MONFALCONE(GO)	0	0,00
49	ARREDAMENTI F.LLI FOGAL SRL RONCHI DEI LEGIONARI(GO)	RONCHI DEI LEGIONARI(GO)	0	0,00
50	ZINELLI E PERIZZI ARREDAMENTO SPA TRIESTE(TS)	TRIESTE(TS)	0	0,00
51	BOVER SRL MONFALCONE(GO)	MONFALCONE(GO)	0	0,00

N° Grad.	Richiedente e Sede Legale	Sede della Iniziativa	Contributo Lire	Contributo Euro
52	ECOTERMO SRL MONFALCONE(GO)	MONFALCONE(GO)	0	0,00
53	OFFICINE MECCANICHE INDUSTRIALI SRL MONFALCONE(GO)	MONFALCONE(GO)	0	0,00
54	FRIULAIR SRL RONCHI DEI LEGIONARI(GO)	RONCHI DEI LEGIONARI(GO)	0	0,00
55	CALCESTRUZZI SRL ROMANS D'ISONZO(GO)	TRIESTE(TS)	0	0,00
56	MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SNC DI NEVIO MOSETTI & C. TRIESTE(TS)	TRIESTE(TS)	0	0,00
57	PAL S.R.L. PONTE DI PIAVE(TV)	SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	0	0,00
58	ELFIT S.P.A. VILLESSE(GO)	VILLESSE(GO)	0	0,00
59	ILLYCAFFE' S.P.A. TRIESTE(TS)	TRIESTE(TS)	0	0,00
60	CIEMME LIQUORI SPA GORIZIA(GO)	GORIZIA(GO)	0	0,00
61	BARTOLI SRL MONFALCONE(GO)	MONFALCONE(GO)	0	0,00
62	EUROFORM SRL TRIESTE(TS)	TRIESTE(TS)	0	0,00
63	TELITAL SPA SGONICO(TS)	SGONICO(TS)	0	0,00
64	ADRIA EST SRL SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO(UD)	0	0,00
			38.065.890.000	

B) Elenco domande inammissibili o prive del contratto di mutuo.

Denominazione	*Sede legale*	*Sede intervento*	*Motivazione*
SPIGA SRL	TORVISCOSA (UD)	TORVISCOSA (UD)	Rinuncia
TIRSO SRL	CONEGLIANO (TV)	MUGGIA (TS)	Rinuncia
ALTECO SRL	TORVISCOSA (UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	Non pervenuta delibera di concessione del mutuo
PEGASUS INTERNATIONAL SAS DI GIANPAOLO ROVERELLI	TRIESTE	TRIESTE	Non pervenuta delibera di concessione del mutuo
CENTRAL SERRAMENTI SRL	S. DORLIGO DELLA VALLE (TS)	S. DORLIGO DELLA VALLE (TS)	Non pervenuta delibera di concessione del mutuo
B.M.A. BLEACHED MANIFACTURERS ASSOCIATED SRL	MILANO	MUGGIA (TS)	Non pervenuta delibera di concessione del mutuo
CAVE PIETRA SCORIA SRL	TRIESTE	TRIESTE	Non pervenuta delibera di concessione del mutuo
NATURAL FOOD ITALIA SRL	ROMANS D'ISONZO (GO)	ROMANS D'ISONZO (GO)	Non pervenuta delibera di concessione del mutuo
OLITEC SRL	UDINE	TRIESTE	Non pervenuta delibera di concessione del mutuo
C.S.C. SRL	TRIESTE	TRIESTE	Società non regolarmente costituita alla data di presentazione della domanda
COMPUTERWAY SRL	TRIESTE	TRIESTE	Non pervenuta delibera di concessione del mutuo
GALLAS LORENZO IMPRESA IND.	ROMANS D'ISONZO (GO)	ROMANS D'ISONZO (GO)	Ditta artigiana
MICROSYS INFORMATICA SRL	GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI (GO)	Codice ISTAT non inserito nel settore industriale
IBIS SRL	TRIESTE	TRIESTE	Rinuncia
THEMA SRL	SAN LORENZO ISONTINO (GO)	SAN LORENZO ISONTINO (GO)	Investimento non in area OB 2
MIC.RA IMPIANTI SRL	SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	Rinuncia
TECNOMARMI AURISINA DI TRETJAK ALMA & C. SNC	DUINO-AURISINA (TS)	DUINO-AURISINA (TS)	Rinuncia
LIQUORIFICIO ITALIA SRL	TRIESTE	TRIESTE	Non pervenuto contratto di mutuo
S.P.A.F. SRL	SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	Non pervenuto contratto di mutuo
NUOVA SALDA CARPENTERIE SRL	S. DORLIGO DELLA VALLE (TS)	S. DORLIGO DELLA VALLE (TS)	Non pervenuto contratto di mutuo
CORNOFORTE SRL	SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	Non pervenuto contratto di mutuo
SIDERURGICA SRL	UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)	Non pervenuto contratto di mutuo
DE.CO.MA SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI	TRIESTE	TRIESTE	Non pervenuto contratto di mutuo

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Artegna. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma parziale di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione n. 56/1998 e n. 73/1998

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0143/Pres. del 7 maggio 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 56 del 16 settembre 1998, integrata con deliberazione consiliare n. 73 del 30 ottobre 1998, con cui il comune di Artegna ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, dal piano stesso, delle modifiche conseguenti all'accoglimento dell'opposizione n. 2, sia l'introduzione, nel piano medesimo, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 1335 dell'8 maggio 1998, sia l'introduzione di un'integrazione a correttivo delle modifiche conseguenti all'accoglimento del punto 1c2 dell'osservazione n. 25.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Azzano Decimo. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 24 del 12 maggio 1999 il Comune di Azzano Decimo ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Chiopris-Viscone. Variante n. 9 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 36/1998.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0140/Pres. del 7 maggio 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 36 del 10 novembre 1998, con cui il Comune di Chiopris-Viscone ha approvato la variante n. 9 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, disponendo sia l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 1250 del 4 maggio 1998, sia l'introduzione, nella cartografia del piano struttura e nelle tavole di zonizzazione della variante medesima, della modifica conseguente all'accoglimento dell'osservazione n. 8.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Fanna. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 4/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0133/Pres. del 3 maggio 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 4 del 19 gennaio 1999, con cui il Comune di Fanna ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, dal piano stesso, dell'integrazione all'articolo 20 delle norme di attuazione di piano, sia l'introduzione, nel piano medesimo, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 2612 del 4 settembre 1998.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Forgaria nel Friuli. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 26 del 3 maggio 1999 il Comune di Forgaria nel Friuli ha adottato la variante n. 7 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Forgaria nel Friuli. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 27 del 3 maggio 1999 il Comune di Forgaria nel Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 8 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Latisana. Variante generale n. 30 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 36/1998.

Ai sensi dell'articolo 32 comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0139/Pres. del 7 maggio 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 36 di date 28/30/31 luglio 1998 e 3/5 agosto 1998, con cui il Comune di Latisana ha approvato la variante generale n. 30 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, disponendo sia l'esclusione, dalla variante stessa, delle modifiche risultate in contrasto con l'articolo 32, comma 7 della legge regionale 52/1991, sia l'introduzione, nella variante medesima, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 5142 dell'8 novembre 1996.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Martignacco. Avviso di adozione della variante n. 17 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13 del 25 febbraio 1999 il Comune di Martignacco ha adottato la variante n. 17 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 17 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchi chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pontebba. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 9 del 26 febbraio 1999 il Comune di Pontebba ha adottato la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Rive d'Arcano. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 43/1998.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0132/Pres. del 3 maggio 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 43 del 13 novembre 1998, con cui il Comune di Rive d'Arcano ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 2678 dell'11 settembre 1998.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di San Giovanni al Natisone. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 23 del 31 marzo 1999 il Comune di San Giovanni al Natisone ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Vito di Fagagna. Variante n. 4 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 39/1998.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0141/Pres. del 7 maggio 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 39 del 18 dicembre 1998, con cui il Comune di San Vito di Fagagna ha approvato la variante n. 4 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 3057 del 23 ottobre 1998.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Spilimbergo. Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 39 del 9 aprile 1999 il Comune di Spilimbergo ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tramonti di Sotto. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 42/1998.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0144/Pres. del 7 maggio 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 42 del 27 novembre 1998, con cui il Comune di Tramonti di Sotto ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 17 aprile 1998.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno suc-

cessivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Treppo Grande. Piano regolatore generale comunale e variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 57/1998.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0142/Pres. del 7 maggio 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 57 dell'11 dicembre 1998, con cui il Comune di Treppo Grande ha approvato il Piano regolatore generale comunale e la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 2138 del 3 luglio 1998.

Il piano e la variante in argomento entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Udine. Variante n. 97 al Piano regolatore generale: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifica e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 6/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0134/Pres. del 3 maggio 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 6 del 15 gennaio 1999, con cui il Comune di Udine ha approvato la variante n. 97 al Piano regolatore generale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, della modifica indispensabile al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2204 del 10 luglio 1998.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 aprile 1999, n. 6489/SG.

Atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Viene pubblicata la richiesta del Presidente della Giunta, relativa all'oggetto, formulata con nota del 16 aprile 1999, n. 6489/SG indirizzata alla delegazione della Corte dei conti per il controllo degli atti della Regione Friuli-Venezia Giulia. Gli atti elencati in detta richiesta saranno inoltrati al controllo della Corte dei conti dalla data della presente pubblicazione.

«Con la presente, avvalendomi della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera l) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, chiedo a codesta onorevole delegazione di voler esercitare il controllo preventivo di legittimità, per l'anno 1999, sulle categorie di atti di seguito elencate, corredate dalla dovuta motivazione riportata sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni e dagli Uffici regionali.

Nel formulare la richiesta di controllo preventivo per il 1999 ritengo di dover contemperare l'esigenza di mantenere un orientamento di cautela e prudenza nei confronti di alcune categorie di atti a valenza generale o interessanti settori specifici e l'esigenza di contenere, quanto più possibile, l'oggetto della richiesta medesima, in linea con il riformato sistema di controllo esterno.

In particolare, la considerazione che le categorie di atti a valenza generale già oggetto di controllo preventivo nel 1998 continuano a rappresentare fattispecie per le quali si impone una valutazione estremamente prudente ed attenta, mi induce a rinnovare per il 1999 la richiesta di controllo preventivo formulata nel 1998 per le categorie di atti afferenti tematiche intersettoriali.

Parimenti, la constatazione, per quanto attiene ai settori specifici, che le problematiche connesse alle categorie di atti del Servizio bonifica ed irrigazione della Direzione regionale dell'agricoltura già oggetto di richiesta nel 1998 non hanno ancora trovato soluzione mi impone di richiedere nuovamente il controllo preventivo per tali categorie di atti.

Rilevo inoltre, per quanto attiene allo specifico settore dell'edilizia residenziale, l'esigenza di una prudente valutazione degli atti di spesa emessi in attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come sostituiti dall'articolo 5, comma 35, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, che autorizza la concessione di contributi a favore dei locatari e acquirenti degli immobili posti in vendita da enti assicurativi e previdenziali.

La richiesta di controllo preventivo che si va a formulare ricalca pertanto per le categorie di atti afferenti a tematiche intersettoriali quella presentata nel 1998 in quanto tali categorie di atti si inseriscono per loro stessa natura in procedimenti amministrativi interessati da complesse questioni giuridiche, o viziati da irregolarità, o relativi a pratiche contributive per le quali non risulta certo il raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito dalla legge di intervento.

Né lo sforzo costantemente condotto dall'Amministrazione per limitare quanto più possibile il ricorso ad atti di transazione o di riconoscimento di debito consente di escludere la necessità di dovervi ricorrere nel 1999, né l'Amministrazione stessa può esimersi dal dare attuazione a norme di legge che autorizzano la concessione di contributi o finanziamenti finalizzati al risanamento di situazioni debitorie.

Non può quindi non rappresentarsi nuovamente l'esigenza di assumere un atteggiamento di particolare cautela nei riguardi degli atti di approvazione dei contratti di transazione cui l'Amministrazione si vede eccezionalmente costretta ad addivenire al fine di ricomporre le liti insorte o di prevenire il loro insorgere.

La necessità di una prudente valutazione degli atti transattivi si conforma alla particolare procedura prevista dalle norme di contabilità generale dello Stato per tali atti che è correlata alla complessità delle problematiche giuridiche che l'accordo transattivo mira a dirimere o prevenire.

Si segnala nuovamente l'opportunità di assumere pari cautela nei riguardi degli atti di approvazione di riconoscimento di debito, istituto cui l'Amministrazione deve ricorrere per sanare difetti o irregolarità del procedimento di formazione della volontà negoziale.

La necessità di una prudente valutazione degli atti di approvazione di riconoscimento di debito trova conferma nella natura eccezionale di tale istituto e nella particolarità della procedura da seguire per pervenire a tale atto, procedura assimilabile a quella prevista per gli accordi transattivi.

Sussistono tuttora le ragioni di cautela che hanno indotto a richiedere nel 1998 il controllo preventivo sugli atti emessi in applicazione di norme di legge che autorizzano la concessione di contributi e finanziamenti a favore di Enti, associazioni e società per il risanamento dei disavanzi di amministrazione o più in generale della situazione debitoria dei medesimi.

La difficile situazione finanziaria dei beneficiari rende invero oltremodo delicato contemperare l'interesse pubblico perseguito dalla legge di intervento ed il principio generale che impone un proficuo utilizzo delle risorse pubbliche.

Per le categorie di atti interessanti settori specifici la richiesta di controllo preventivo per il 1999 individua categorie di atti del settore agricoltura e del settore edilizia residenziale.

Più precisamente, la richiesta di controllo preventivo relativa al settore agricoltura è limitata alle sole categorie di atti del Servizio bonifica ed irrigazione già oggetto di richiesta nel 1998.

La richiesta di controllo preventivo relativa al settore edilizia residenziale riguarda la categoria di atti di spesa emessi dalla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste in attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come sostituiti dall'articolo 5, comma 35, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

Anche quest'anno quindi si è perseguita come già in passato la linea di tendenza al contenimento della richiesta di controllo preventivo ai sensi articolo 3, comma 1, lettera l) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, di seguito formulata, nel rispetto dello spirito del riformato sistema dei controlli.

Elenco degli atti per i quali si richiede il controllo preventivo per l'anno 1999

1) Tematiche intersettoriali

a) decreti di approvazione di contratti di transazione in cui sia parte l'Amministrazione regionale.

Motivazione: la necessità di porre fine a contrastanti pretese insorte nell'ambito di rapporti instaurati dall'Amministrazione regionale può indurre l'Amministrazione stessa a concludere accordi transattivi.

La particolare natura di tale contratto che viene stipulato al fine di porre fine o di prevenire una lite fa presumere che il rapporto contestato definito in via transattiva sia interessato da problematiche di carattere interpretativo di particolare complessità.

b) decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito da parte dell'Amministrazione regionale.

Motivazione: la difficoltà di contemperare la complessità delle procedure di formazione della volontà negoziale con l'esigenza di assicurare lo svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa induce a ritenere che i limitati rapporti insorti al di fuori dei normali schemi di formazione della volontà negoziale debbano essere definiti mediante ricorso all'istituto del riconoscimento di debito in applicazione dei principi posti dall'articolo 2041 del codice civile.

Pur essendosi evoluto l'orientamento giurisprudenziale in materia di riconoscimento di debito in senso favorevole al ricorso a tale istituto, il provvedimento con il quale l'amministrazione riconosce il proprio debito nei confronti di un soggetto a fronte di prestazioni ricevute al di fuori delle normali forme di contrattazione ha carattere eccezionale e può ritenersi giustificato solo allorché ricorrano determinati presupposti legittimanti la cui sussistenza deve essere oggetto di prudente apprezzamento.

c) decreti di assunzione di impegno di spesa, successive eventuali variazioni e decreti di liquidazione relativi a contributi o finanziamenti a favore di Enti, associazioni e società per il risanamento di situazioni debitorie.

Motivazione: trattasi di interventi autorizzati normativamente per i quali l'organo concedente può trovarsi chiamato a valutare se l'interesse pubblico perseguito dalla legge di intervento possa essere raggiunto in pre-

senza di una grave esposizione finanziaria del beneficiario.

2) Settori specifici

– Agricoltura:

decreti del Servizio bonifica ed irrigazione concernenti: piani di riordinamento fondiario; sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo nel Comprensorio di Basiliano - 1° lotto; difesa e vivificazione delle acque nelle valli da pesca di Carlino ed in alcune valli di Marano Lagunare - Programma integrato Mediterraneo - Misura 1 - progetto 1.

Motivazione: si tratta di pratiche già avviate e non ancora portate a compimento per le quali sono insorte problematiche che comportano implicazioni di carattere giuridico ed amministrativo estremamente complesse che non sono ancora state risolte.

Si fa presente per inciso che in materia di riordinamento fondiario è recentemente intervenuto l'articolo 102 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, in forza del quale le pratiche concernenti i piani di riordinamento fondiario potranno essere riavviate o portate a compimento.

– Edilizia residenziale:

decreti di assunzione di impegno di spesa della Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Trieste relativi a contributi concessi ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come sostituiti dall'articolo 5, comma 35, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

Motivazione: la necessità di dare attuazione alle norme legislative richiamate impone la massima cautela in ragione di possibili problematiche di interpretazione applicativa dell'articolo 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 899, su cui la Regione non ha alcuna competenza.».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA:
dott. Roberto Antonione

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio del Libro fondiario

Ufficio tavolare di Gorizia

Completamento del Libro fondiario del C.C. di S. Andrea.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Gorizia, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alle pp.cc. 501/1, 501/2, 501/9, 501/11, 501/13, 501/17 del C.C. di S. Andrea. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Gorizia, via Roma, n. 12 da lunedì e venerdì con orario 9.00-12.30, a partire dal 26 maggio 1999.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Il Commissario del completamento
presso l'Ufficio tavolare di Gorizia:
rag. Giovanni Zorzetti

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO

TRIESTE

Programma di interventi di politica attiva del lavoro 1997: Progetto n. 4 - Regolamento di attuazione: modifica dell'articolo 6, comma 1.

A seguito del provvedimento di scioglimento degli organi collegiali dell'Agenzia regionale per l'impiego e della nomina di un commissario straordinario (D.P.G.R. n. 082/Pres. dell'11 marzo 1999) si è reso necessario modificare la disposizione del regolamento attuativo del Progetto 4 del Programma 1997 relativa alla composizione della commissione giudicatrice dell'Ente preposta alla verifica dell'ammissibilità alle borse di studio.

Il Commissario straordinario dell'Ente con decreto n. 12 del 26 marzo 1999 (reso esecutivo con deliberazione della Giunta regionale n. 1252 del 23 aprile 1999) pertanto ha disposto:

– di modificare il comma 1 dell'art. 6 del regolamento di attuazione del citato progetto n. 4 dell'anno 1997 sostituendo le parole «da cinque membri di cui tre nominati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia medesima e due tra il personale di questa» con le parole «da tre membri, uno dei quali è il Commissario straordinario dell'Agenzia e due sono scelti tra il personale in servizio presso l'Ente».

Trieste, 12 maggio 1999

IL DIRETTORE: dott. Giuseppe Capurso

AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI

UDINE

Avviso di gara esperita mediante licitazione privata per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo denominato «Pian del Lepre e Pecol dai Laris» - particelle 1 e 6 del Piano di assestamento della Foresta regionale di Pramosio di proprietà della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Si rende noto che, a seguito della licitazione privata del 27 aprile 1999, è stata aggiudicata la vendita di materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo denominato «Pian del Lepre e Pecol dai Laris» - particelle 1 e 6 del Piano di assestamento della Foresta regionale di Pramosio di proprietà della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Offerte pervenute: due.

Aggiudicatario: Ditta Boschiva Erre Legnami di Riulini Ermes & C. S.n.c. di Tolmezzo (UD) per Lire 62.608.208 (euro 32.334,44) I.V.A. esclusa.

Udine, lì 6 maggio 1999

IL PRESIDENTE DELLA GARA:
Franco Scarabino

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

(Udine)

Avviso di gara per la fornitura di derrate alimentari necessarie al funzionamento delle Scuole materne comunali per il triennio scolastico: 1999/2000 - 2000/20001 - 2001/2002.

L'Amministrazione comunale di Cividale del Friuli, con sede in via P. d'Aquileia, n. 2 - 33043 Cividale del Friuli - indice asta pubblica per la fornitura di derrate alimentari necessarie al funzionamento delle Scuole materne comunali per il triennio scolastico 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002, per il 22 giugno 1999 alle ore 10.00, presso la Sala Giunta del Palazzo municipale.

Art. 1

Modalità di gara

Per i servizi oggetto del Capitolato d'appalto si procederà mediante asta pubblica a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa considerando esclusivamente le offerte che presentano una percentuale in ribasso, ex articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 827/1924, rispetto ai prezzi per singolo pasto posti a base d'asta per l'anno scolastico 1999/2000.

Possono partecipare alla gara imprese individuali o società commerciali e cooperative che operano nel settore alimentare.

Per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire a questa Amministrazione, esclusivamente a mezzo del Servizio postale di Stato, in plico raccomandato (sono tassativamente esclusi i recapiti a mano di qualsiasi genere) entro le ore 12.00 di lunedì 21 giugno 1999 con l'avvertenza che all'esterno del plico opportunamente sigillato (mediante l'apposizione di un'impronta o di nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà apporsi la seguente scritta: «Refezione scuole materne comunali - triennio scolastico 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002 - preventivo offerta per la fornitura di derrate alimentari».

Detto plico deve contenere:

1. un'offerta su carta da bollo, o carta resa legale ogni 4 facciate, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente, in lettere ed in cifre, la percentuale in ribasso proposta per ciascun pasto per il triennio scolastico 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002.

   Non è prevista la possibilità di offerte parziali.

   Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata mediante apposizione di una impronta o di nastro adesivo e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara e nella quale non devono essere inseriti altri documenti;

2. una dichiarazione, redatta su carta da bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, con la quale la Ditta attesta:

   a) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato speciale d'appalto, disponibile presso l'Ufficio istruzione del Comune (lunedì - martedì - mercoledì - venerdì, con orario: 9.00-12.00), e di accettarne tutte le condizioni;

   b) di obbligarsi ad effettuare la fornitura ai prezzi offerti, che riconosce remunerativi e compensativi;

   c) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulle forniture stesse;

   d) il rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 155 del 26 maggio 1997 (HACCP);

   e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione vigente;

3. la ditta dovrà costituire cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta di lire 390.000.000;

4. per le imprese individuali:

   a) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la

gara, per il titolare dell'impresa e per il direttore tecnico se questi è persona diversa dal titolare;

b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle imprese - di data non anteriore a tre mesi. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate nell'ultimo quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara stessa ai sensi del D.P.R. 581 del 7 dicembre 1995, nonché la dicitura antimafia prevista ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 252/1998. Ai certificati di cui sopra si potrà supplire mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'articolo 15 - comma 10 - della legge 15 maggio 1997, n. 127;

5. per le società commerciali e cooperative:

a) certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara, per il direttore tecnico e per tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; per il direttore tecnico e per tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; per il direttore tecnico e per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società;

b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle imprese - di data non anteriore a tre mesi. Dal certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate nell'ultimo quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara stessa ai sensi del D.P.R. 581 del 7 dicembre 1995, nonché la dicitura antimafia prevista ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/1998;

c) certificato di iscrizione nel Registro prefettizio o nell'Albo regionale o nello schedario generale delle cooperative istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ai certificati di cui sopra si potrà supplire mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 come modificato dall'articolo 15 - comma 10 - della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Resta inteso che:

l'impresa rimarrà esclusa nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 382/1994;

ed inoltre che:

- il recapito dei plichi contenenti la documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile;
- non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
- non si darà corso all'apertura del plico contenente la documentazione che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del 21 giugno 1999, o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della fornitura oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti, parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara.

Si provvederà all'aggiudicazione della gara anche quando sia pervenuta una sola offerta.

Dopo l'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è invitata a:

1. depositare la somma per le spese di contratto, di registrazione ed accessorie a carico dell'appaltatore;
2. le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società consortili per azioni e a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono fornire all'Amministrazione comunale tutte le comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. n. 187/1991.

Ove nel termine fissato nel suddetto invito la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere alle sanzioni previste dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

Per tutte le condizioni non previste nel presente avviso di gara si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, a quelle del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni relative agli appalti degli Enti locali, ed alle norme ammesse, in quanto compatibili.

Agli effetti della registrazione, il contratto, riferendosi a prestazioni soggette a regime fiscale I.V.A., sconterà la tassa fissa, ai sensi di legge.

Art. 2

Offerte

Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa e sigillata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1 del presente avviso e dovranno indicare:

- la percentuale di ribasso proposta, indicandola in numeri e lettere, per il triennio scolastico 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002 per il pasto singolo delle Scuole materne comunali.

L'offerta dovrà essere integrata da:

- progetto tecnico-organizzativo-informativo.

Prezzo a base d'asta: lire 3.250 (oneri I.V.A. 4% esclusi) a pasto per un importo complessivo presunto di lire 390.000.000 per il triennio scolastico.

Saranno ammesse solo ed esclusivamente offerte in ribasso rispetto al prezzo a base d'asta.

Dalla Residenza municipale, 10 maggio 1999

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
PUBBLICA ISTRUZIONE:
dott.ssa Elisabetta Gottardo

COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

Avviso di gara esperita per l'appalto per gli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione.

A seguito di asta pubblica esperita in data 1 febbraio 1999 è stato aggiudicato l'appalto per gli interventi di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione. Offerte presentate: 9. Aggiudicatario: Accadueo S.n.c. di Montebelluna (Treviso), per Lire 992.800.000 I.V.A. esclusa.

Grado, 4 maggio 1999

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO:
ing. G. Guzzon

COMUNE DI MUGGIA

(Trieste)

Estratto del bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di ristruttuzazione del Palazzo municipale - II e III stralcio.

1) Ente appaltante: Comune di Muggia (Provincia di Trieste) telefono 040 3360111 - fax 040-271001/330202.

2a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto, ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 827/1924 e dagli articoli 19, 20, 21 della legge 109/1994 con sistema del massimo ribasso sull'importo delle opere a corpo posto a base di gara.

2b) Forma del contratto: a corpo.

3a) Luogo di esecuzione: Comune di Muggia - piazza Marconi n. 1.

3b) Natura ed entità delle prestazioni: ristrutturazione sede municipale come descritte in capitolato.

3c) L'appalto è composto da due stralci esecutivi. L'offerta è unica per l'insieme dei due stralci. L'importo dei lavori a base d'appalto è pari a lire 529.477.633 (Euro 273.452,38) di cui lire 10.589.553 (Euro 5.469,05) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: G1.

– Opere scorporabili categoria G11.

4) Termine di esecuzione:

– 2° stralcio: giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori;

– 3° stralcio: giorni 180 decorrenti dalla consegna dei lavori del 2° stralcio.

L'esecuzione dei lavori dei lotti è contemporanea e consecutiva.

5a) Indirizzo richiesta documenti: Comune di Muggia - Servizio LL.PP. telefono 040-3360404. Non si effettua servizio telefax.

5b) Importo e modalità di versamento: lire 500 ogni foglio formato A4. Copia degli elaborati di progetto sono depositati presso l'Eliografia S. Giusto, telefono 040-367555 via Torrebianca, n. 12, Trieste.

6a) Termine di ricezione delle offerte: a mezzo servizio postale o altri mezzi autorizzati in plico raccomandato, sigillato con ceralacca entro le ore 12 del giorno 24 giugno 1999.

6b) Indirizzo a cui devono essere trasmesse: Comune di Muggia, Ufficio protocollo - piazza Marconi, n. 1, 34015 Muggia (Trieste).

6c) Modalità offerta e documenti da presentare:

- offerta, segreta ed incondizionata, redatta su carta resa legale e sottoscritta, chiusa in apposita busta sigillata (ceralacca), controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'indicazione sia in cifre che in lettere del ribasso offerto;
- istanza di ammissione e dichiarazione per la partecipazione redatta conformemente all'allegato A) disponibile presso il Servizio LL.PP. del Comune di Muggia;
- eventualmente dichiarazione di cui all'allegato B), disponibile come sopra;
- dichiarazione di sopralluogo rilasciata dal personale del Servizio LL.PP.;
- cauzione provvisoria pari al 2% dei lavori.

6c) Lingua: italiana.

7) Apertura dei plichi: presso la sala riunioni del Palazzo municipale in seduta pubblica. Il giorno 28 giugno 1999 alle ore 9 si procederà al sorteggio del 10% dei concorrenti cui verrà richiesta la verifica dei requisiti.

Il giorno 12 luglio 1999 alle ore 9 avverrà l'apertura delle offerte.

8) Cauzioni e garanzie: garanzia del 10% dell'importo lavori aumentata di tanti punti percentuali quanti

sono quelli eccedenti il ribasso del 20%; nel corso dei lavori saranno effettuate le consuete ritenute del 5% e dello 0,5% sugli stati di avanzamento.

9) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi comunali e del Commissariato del Governo.

10) Forma giuridica del raggruppamento di imprenditori: ammessa ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

11) -

12) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 90 dall'aggiudicazione definitiva.

13) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso sull'importo a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento; aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida; nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/1924 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

14) Ammissione imprese estere: ammesse ai sensi articoli 18 e 19 del decreto legislativo 406/1991.

15a) Piani di sicurezza: l'offerta deve contenere anche gli oneri previsti per i piani di sicurezza il cui onere è già fissato.

15b) Subappalto: nell'offerta dovranno essere indicati anche i lavori specialistici che l'offerente intende subappaltare (articolo 18, legge 55/1990, articolo 34 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni).

15c) Offerte anomale: esclusione automatica ai sensi dell'articolo 44, legge regionale 13/1998.

16) Preinformazione: non eseguita - appalto inferiore alla soglia comunitaria.

17) Responsabile del procedimento: arch. Francesco Lomuscio (telefono 040-3360403).

18) Il bando integrale è esposto all'Albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.:
arch. Francesco Lomuscio

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta per l'aggiudicazione dei lavori di adattamento del sottopasso pedonale ferroviario del capoluogo per il collegamento con la via pubblica e sistemazione viabilità correlata.

Il RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

In esecuzione della deliberazione giuntale n. 108 del 3 maggio 1999, dichiarata immediatamente esecutiva,

AVVERTE

che il giorno 17 giugno 1999, alle ore 11.00 si procederà a pubblico incanto per l'aggiudicazione dei lavori di adattamento del sottopasso pedonale ferroviario del capoluogo per il collegamento con la via pubblica e sistemazione viabilità correlata, determinato mediante offerta a corpo ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta indicato nell'avviso d'asta di cui all'articolo 73, lettera c) del Regio Decreto 827/1924.

L'importo dell'appalto dei lavori dianzi cennati è di lire 98.403.109 (Euro 50.820,96) al netto d'I.V.A. di cui lire 10.000.000 (Euro 5.164,57) per oneri di sicurezza.

È richiesta l'iscrizione all'A.N.C. alla categoria G3 per un importo di almeno lire 150.000.000 (Euro 77.468,53).

Per partecipare alla gara si dovrà far pervenire al Comune di Palazzolo dello Stella esclusivamente tramite raccomandata entro le ore 13.15 del giorno 11 giugno 1999 nei modi previsati dagli articoli 68 e 75 del R.D. 827/1924 in piego sigillato i documenti sottoelencati, in carta legale ed in lingua italiana, nonchè l'offerta in apposita busta chiusa anch'essa sigillata ed in carta legale: all'esterno del plico si dovrà apporre la seguente scritta: «contiene la documentazione e l'offerta per la gara del 17 giugno 1999, per l'appalto lavori "Collegamento del sottopasso pedonale ferroviario con la via pubblica"».

Si avverte che oltre il termine perentorio sopra indicato non resterà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

La visione degli atti, l'avviso d'asta integrale sono visibili durante le ore di apertura al pubblico presso la sede municipale.

Palazzolo dello Stella, 5 maggio 1999

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Radames Paron

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

(Gorizia)

Estratto del bando di gara per generi alimentari, frutta e verdura, carne e salumi, pane e latte e pesce per le necessità delle mense della casa albergo, delle due scuole materne e dell'asilo nido.

Il Comune di Ronchi dei Legionari indice asta pubblica per quanto sottoindicato:

1) fornitura di generi alimentari vari per le necessità delle mense della casa albergo, delle due scuole materne

e dell'asilo nido, per il periodo 1 luglio 1999-30 giugno 2000.

Importo a base lire 80.000.000 (Euro 41.316,55);

2) fornitura di frutta e verdura per le necessità delle mense della casa albergo, delle due scuole materne e dell'asilo nido, per il periodo 1 luglio 1999-30 giugno 2000.

Importo a base lire 32.000.000 (Euro 16.526,62);

3) fornitura di carne e salumi per le necessità delle mense delle due scuole materne e dell'asilo nido, per l'1 luglio 1999-30 giugno 2000.

Importo base lire 33.000.000 (Euro 17.043,07);

4) fornitura di pane e latte per le necessità delle mense delle due scuole materne e dell'asilo nido, per il periodo 1 luglio 1999-30 giugno 2000.

Importo base lire 32.000.000 (Euro 16.526,62);

5) fornitura di pesce per le necessità delle mense delle due scuole materne e dell'asilo nido, per l'1 luglio 1999-30 giugno 2000.

Importo base di Lire 12.700.000 (Euro 6.559,00).

L'asta si terrà il giorno 21 giugno 1999 alle ore 10.00 presso il Comune di Ronchi dei Legionari - piazza Unità, n. 1.

L'asta pubblica si terrà con il sistema di cui agli articoli 73, lettera c) e 76, I e II comma del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 giugno 1999 presso l'Ufficio protocollo del Comune di Ronchi dei Legionari, piazza Unità, n. 1.

Le ditte possono chiedere copia del bando di gara e copia del capitolato generale d'appalto e chiedere ulteriori informazioni a:

Comune di Ronchi dei Legionari - piazza Unità, n. 1 - 34077 Ronchi dei Legionari - telefono 0481/477228, fax 0481/779200 - Ufficio provveditorato da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (lunedì e mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Franca Manià

PARCO NATURALE PREALPI GIULIE

RESIA (Udine)

Avviso di gara per l'affidamento della progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori di realizzazione del centro visite e strutture necessarie per la gestione del Parco delle Prealpi Giulie.

È indetta una gara per l'affidamento a liberi professionisti associati o raggruppati temporaneamente iscritti negli appositi albi professionali, dell'incarico della progettazione dei lavori in oggetto.

1) Il progetto contempla la ristrutturazione, l'adeguamento, l'arredo e l'allestimento per uso Centro visite e sede dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie di un fabbricato.

È prevista anche la sistemazione delle aree esterne pertinenti al fabbricato.

2) L'area di intervento si colloca in Comune di Resia - capoluogo Prato - piazza Tiglio.

3) L'incarico riguarda la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, direzione dei lavori, misure, contabilità, assistenza, adempimenti in materia di sicurezza, collaudo, fornitura arredi, attrezzature varie ed allestimenti per Centro visite.

4) L'importo complessivo del finanziamento per l'intervento è di lire 3.264.000.000 assegnato in base alla legge regionale 35/1995 - iniziativa Comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia - Misura 1.1. «Sviluppo dei Parchi naturali dell'area frontaliera» e viene così suddiviso:

a) opere edili e di impiantistica	Lire	1.940.000.000
b) realizzazione Centro visite e arredamenti	Lire	679.696.970
c) I.V.A. su a) e b)	Lire	329.939.394
d) spese generali	Lire	314.363.636

5) Le domande di partecipazione redatte in bollo dovranno pervenire al protocollo dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie con sede in via Roma - 33010 Resia (Udine) entro e non oltre le ore 12.00 del 30º giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del presente estratto, pena l'esclusione.

6) Una commissione, nominata dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco, esaminerà i «curricula» pervenuti ed assegnerà l'incarico specifico con riferimento, in particolare, a progetti similari già predisposti ed attuati (edifici complessi).

Resia, lì 22 aprile 1999

IL PRESIDENTE: Luigi Paletti

COMUNE DI BUIA

(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 4 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica avente contenuto di riadozione del «Piano particolareggiato della strada Osovana».

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti del 2º e 3º comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 16 del 23 marzo 1999 è stata adottata la variante n. 4 al P.R.P.C. d'iniziativa pubblica avente contenuto di riadozione del «Piano particolareggiato della strada Osovana»;

Che la predetta deliberazione, con i relativi elaborati, resterà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Buia, lì 5 maggio 1999

IL SINDACO: dott. ing. Aldo Calligaro

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

(Pordenone)

Modifiche allo Statuto comunale.

IL SINDACO

AVVISA

– che con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dell'11 marzo 1999, ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 26 aprile 1999 al n. 26542 di prot., sono stato apportate le modifiche necessarie a dare completa attuazione alle innovazioni normative introdotte dalla legge regionale sui controlli, dalle leggi 127/1998 e 191/1998 e dal decreto legislativo n. 80/1998;

– che la modifica interessa l'articolo 11, comma 4º;

– che nel testo è stato soppresso il comma 7º dell'articolo 75 (ripubblicazione degli atti regolamentari);

– che il testo degli articoli, dopo l'introduzione delle modifiche apportate, risulta essere il seguente:

Art. 11

Sedute e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie urgenti.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco che ne formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale.

3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Consiglio comunale è convocato dal Vice Sindaco. In assenza, anche momentanea, del Sindaco, presiede il Vice Sindaco, qualora sia anche Consigliere comunale. In assenza del Vice Sindaco presiede l'Assessore più anziano di età qualora sia anche consigliere comunale. In assenza degli Assessori la presidenza viene assunta dal Consigliere anziano.

4. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta. In caso di convocazione straordinaria il predetto termine è ridotto a tre giorni. Se invece la convocazione viene disposta in via di urgenza l'avviso di convocazione va consegnato almeno 24 ore prima dell'adunanza.

5. Per giorni liberi si intende che non va conteggiato quello in cui avrà luogo la seduta del consiglio, mentre va considerato quello di avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

6. La consegna dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

– mediante il messo comunale;

– mediante telegramma o raccomandata;

– mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;

– mediante fax.

Art. 75

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta nei casi previsti dall'articolo 21, comma 3, lettera n), a ciascun consigliere comunale ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'articolo 60 del presente statuto.

5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente articolo 67.

6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

Casarsa della Delizia, 5 maggio 1999

IL SINDACO: dott. Claudio Colussi

COMUNE DI FAGAGNA

(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di «iniziativa pubblica» relativo all'ambito di Zona D4 in località Plasencis.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 28 aprile 1999 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si adotta il Piano regolatore particolareggiato comunale di «iniziativa pubblica» relativo all'ambito di zona D4 in località Plasencis per ciclo di estrazione-discarica, redatto dall'arch. Emilio Savonitto di Udine;

VISTI gli articoli 45, 48 e 50 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni;

RENDE NOTO

Che il Piano regolatore particolareggiato comunale di cui in premessa, costituito dalla deliberazione di adozione e dagli atti ad elaborati tecnici allegati, sarà depositato per trenta giorni effettivi, e partire dal 24 maggio 1999, negli Uffici di segreteria aperti al pubblico, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. potranno presentare opposizioni.

Fagagna, 10 maggio 1999

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
p.ed. Pietro Orlando

COMUNE DI POCENIA

(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato di recupero ad iniziativa pubblica del centro del capoluogo - variante n. 11.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 43 del 3 maggio 1999 - esecutiva - è stata adottata la variante n. 11 del Piano regolatore particolareggiato di recupero ad iniziativa pubblica del centro del capoluogo.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 18 maggio al 21 giugno 1999 affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni a detto Piano redatte in carta legale.

Pocenia, lì 11 maggio 1999

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
p.ed. Ezio Monte

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto del Dirigente del 5° Servizio 30 aprile 1999, n. 10483. (Estratto). Autorizzazione alla gestione di rifiuti alla ditta Futura Textile S.r.l. di Gorizia.

IL DIRIGENTE DEL 5° SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La Ditta Futura Textile S.r.l. è autorizzata all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti (trattamento di rifiuti liquidi) sito in Comune di Gorizia, in via San Michele, n. 347, per una quantità di 18 t/giorno.

(omissis)

Art. 4

La tipologia dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione, e quindi ammessi allo smaltimento, ai sensi dell'allegato A) del decreto legislativo 22/1997 è individuata con la seguente codifica CER:

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (limitatamente alle tipologie a base acquosa);

020799 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente alle tipologie a base acquosa);

070199 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente alle tipologie costituite da acque di rigenerazione deaminatori);

190701 percolato di discarica.

(omissis)

IL DIRIGENTE: ing. Flavio Gabrielcig

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo a 20 posti di infermiere professionale (operatore professionale collaboratore di I categoria).

In esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 427 del 7 aprile 1999, n. 472 del 19 aprile 1999 e n. 529 del 23 aprile 1999 del Responsabile dell'Unità operativa Politiche del personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

n. 20 posti di infermiere professionale (operatore professionale collaboratore di I categoria) dei quali 1/3 dei posti è riservato, in base all'articolo 1 del decreto 458 del 21 ottobre 1991, al personale in servizio di ruolo presso l'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

Requisiti specifici di ammissione
(articolo 81, D.M. 30 gennaio 1982)

1. diploma di infermiere professionale;
2. iscrizione al relativo albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Prove di esame:
(articolo 83, D.M. 30 gennaio 1982)

Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso.

Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
b. idoneità fisica all'impiego.

   L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria Locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

   Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

   L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: ore 8-15, venerdì: ore 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n. 3 - IV piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso le pubbliche Amministrazioni.

Saranno esclusi:

– i candidati che presentano la domanda di ammissione al concorso non sottoscritta;

– i candidati che omettono nella domanda di ammissione anche una sola delle dichiarazioni di cui ai suelencati punti a, b, c, e, f.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento delle prove d'esame in relazione al proprio handicap.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, per i candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403, 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della

valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e composta così come previsto dal D.M. 30 gennaio 1982.

Convocazione dei candidati

Il diario della prova scritta verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova medesima.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nello stesso giorno all'effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera di avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 punti per i titoli;

b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 25 punti per la prova scritta;

b) 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 30

b) titoli accademici e di studio e pubblicazioni: 15

c) curriculum formativo e professionale: 5

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. (13.5).

Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, così come sostituito dall'articolo 5, D.P.R. n. 693/1996, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimarrà in vigore per eventuali utilizzazioni per un periodo di diciotto mesi dalla data di pubblicazione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio concorsi - Struttura operativa Politiche del personale - via del Farneto, n. 3, Trieste, telefono 040/3995161-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 7 posti di assistente sanitario.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con deliberazione del Direttore generale n. 404 del 23 aprile 1999, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 7 posti di assistente sanitario - operatore professionale collaboratore di I categoria, dei quali 1/3, nella fattispecie 3, riservati ai dipendenti di ruolo dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» ai sensi dell'articolo 1 del D.M.S. 21 ottobre 1991, n. 458:

CANDIDATO	TITOLI	P. SCRITTA	P. PRATICA	TOTALE
1. Bais Daniela	26,595	20,500	20	67,095
2. D'Aliesio Marco	24,450	21,500	20	65,950
3. Tommasi Maria Grazia	25	23	15	63
4. Zambon Ester	21,810	23	18	62,810
5. Simonovich Silvana	21,165	21,500	20	62,665
6. Quadranti Monica	25,360	19,500	16	60,860
7. Fantin Agnese	24,540	22	14	60,540
8. Di Feliciantonio Stefania	25,300	16	19	60,300
9. Krajnik Claudia	26,650	19,500	13,500	59,650
10. Sicuro Oliva Maria	25,375	20,500	13,500	59,375
11. Zaninotto Lorella	23,410	21	13,500	57,910
12. Brunetta Alessandra	25,110	18	14	57,110
13. Montanari Paola	23,510	20	13,500	57,010
14. Bacci Gabriella	18,075	13,500	25	57,575
15. Zidaric Elisabetta	19,835	23	13,500	56,335
16. Lenardoni Bianca	25,365	16,500	14	55,865
17. Tranquilli Giorgia	15,760	20,500	17	53,260
18. Rumez Michela	6,275	17	25	48,275
19. Mellini Elena	8,880	15	18	41,880
20. Larj Solidea	2,070	18	21	41,070
21. Zuliani Gessica	2,300	21,500	15	38,800
22. Sancin Natasa	5,920	16,500	14	36,420
23. Schellenberger Cristina	/	19	17	36
24. Novacco Barbara	2,835	20	13,500	34,335

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 8 posti di ostetrica - operatore professionale collaboratore di I categoria.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con deliberazione del Direttore generale n. 422 del 30 aprile 1999, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 8 posti di ostetrica - operatore professionale collaboratore di I categoria, dei quali 1/3, nella fattispecie 3, riservati ai dipendenti di ruolo dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» ai sensi dell'articolo 1 del D.M.S. 21 ottobre 1991, n. 458:

CANDIDATO	TITOLI	P. SCRITTA	P. PRATICA	TOTALE
1. Massopust Claudia	24.550	19	22	65.550
2. Cortese Annamaria	12.200	20	20	52.200
3. Campedel Annarita	7.700	24	20	51.700
4. Mauro Claudia	16.600	15	20	51.600
5. Milisich Elena	9.700	16	20	45.700
6. Rugo Deborah	8.150	18	17	43.150
7. Serreqi Marina	0.300	18	24	42.300
8. Gruden Matejka	4.900	18	16	38.900
9. Clemente Paola	5.450	15	15	35.450
10. Zobin Luciana	4.300	15	13.500	32.800
11. Flamia Caterina	1.100	18	13.500	32.600

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI (Udine)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di medici dirigenti di I livello in varie discipline.

In attuazione alla determinazione n. 90/M del 16 aprile 1999, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

Ruolo sanitario

Profilo Professionale: medici

– Area Medica e delle Specialità Mediche

Posizione Funzionale: dirigente di 1° livello

Disciplina: *Cardiologia*

Posti: n. 1

Profilo Professionale: medici

– Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche:

Posizione funzionale: dirigente di 1º livello

Disciplina: *Chirurgia generale*

Posti: n. 1

Profilo Professionale: medici

– Area Medica e delle Specialità Mediche

Posizione funzionale: dirigente di 1º livello

Disciplina: *Nefrologia*

Posti: n. 1

Profilo Professionale: medici

– Area Medica e delle Specialità Mediche

Posizione funzionale: Dirigente di 1º livello

Disciplina: *Psichiatria*

Posti: n. 2

Profilo Professionale: medici

– Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi

Posizione funzionale: Dirigente di 1º livello

Disciplina: *Radiodiagnostica*

Posti: n. 3

Alle nomine nei posti di pertinenza ed all'impegno di spesa, si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.

Si applicano, in materia di snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa, le disposizioni contenute nella legge 15/1968, legge 241/1990, legge 127/1997, nella circolare del Ministero dell'Interno n. 11/1997 e nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9/1998, la legge 191/1998, il D.P.R. 403/1998 e le Circolari MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 del Ministero dell'Interno, la Circolare 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e la Circolare 22 febbraio 1999, n. 1/50 - FG-40/97/U887 del Ministero di Grazia e Giustizia.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la Legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per i posti a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

Requisiti specifici di ammissione

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Ai sensi dell'articolo 56, 2º comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, 2º comma, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del richiamato decreto, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui al Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998. Le discipline affini sono individuate con Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1998.

Prove di esame:

- prova scritta:

  relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

- prova pratica:

  1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

  2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

- prova orale:

  sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Conferimento dei posti e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 482 del 16 aprile 1968 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale dell'Azienda ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'ammissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domanda di ammissione.

La domanda di particoloecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. n. 174 del 7 febbraio 1994);
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1).
9. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La mancata dichiarazione di cui al punto 9) viene considerata quale silenzio assenso per le finalità descritte al punto 17 del presente bando.

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso

ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4. Documentazione da allegare alla domanda.

I concorrenti devono produrre in allegato alla domanda:

– originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile;

– certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione, il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge n. 15 del 15 aprile 1968 e dalla Circolare del Ministero per la funzione pubblica n. 26779 del 20 dicembre 1988.

I candidati di cui al 2º comma dell'articolo 56 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. n. 483 del 12 ottobre 1997, dovranno documentare formalmente i diritti previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati, complete delle indicazioni previste nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi i servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

1) periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
2) posizione funzionale e figura professionale;
3) tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionale, etc.);
4) impegno orario settimanale.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri del D.P.R. n. 483 del 12 ottobre 1997, previsti agli articoli 11, 12, 21, 22, 23 ed in particolare all'articolo 27.

1. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera.

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

– servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

– servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

– servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

– servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

– servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio.

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'particoloenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 257 dell'8 agosto 1991, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997), i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 del D.P.R. 483/1997), anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio, ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 958 del 24 dicembre 1986.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità per il versamento della tassa di concorso.

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

– versamento sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a Azienda servizi sanitari 3 «Alto Friuli» - Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine).

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 1 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30; il venerdì dalle 8.00 alle 15.30).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

8. Esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

9. Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997.

10. Convocazione dei candidati.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali, non possono avere luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale, sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui loro debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nello stesso giorno all'effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati con lettera con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria dei candidati risultati idonei.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, così come integrato dall'articolo 2, comma 9 della legge n. 191 del 16 giugno 1998, sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalla leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente organo il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria approvata dei candidati risultati idonei verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimarrà in vigore per eventuali utilizzazioni per un periodo di diciotto mesi dalla data di pubblicazione.

12. Adempimenti del vincitore.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza i certificati di seguito sottoelencati ovvero avvalersi dell'autocertificazione sostitutiva ai sensi della legge 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. cittadinanza;
2. nascita;
3. residenza;
4. codice fiscale;
5. godimento dei diritti politici;
6. posizione relativa agli obblighi militari;
7. stato di famiglia;
8. titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
9. certificato generale del casellario giudiziale;
10. per i maschi: copia del foglio matricolare o stato di servizio o certificato di esito definitivo di leva;
11. i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti per il concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 15/1968.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

Ai sensi della legge n. 370 del 23 agosto 1988 e successive circolari, compresa la risoluzione Dir. AA.GG. e Cont. Trib. n. 197/E/V/10/390 del 14 luglio 1995, i concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando ed a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego. Al riguardo si comunica che se per i documenti in questione, sebbene non obbligatori per la partecipazione all'avviso e/o concorso ne è prevista la presentazione del documento ai fini della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, torna applicabile agli stessi la disposizione di favore di cui alla legge n. 370/1988, ora trasfusa nella nota n. 2 all'articolo 3 della Tariffa del bollo, allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, approvata con D.M. 20 agosto 1992.

13. - Costituzione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della Dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare - salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

14. Decadenza dall'impiego.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

15. Periodo di prova.

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della Dirigenza medica e veterinaria.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17. Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. concorsi, assunzioni e stato giuridico, dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

18. Norme di salvaguardia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 3/1957, nel D.P.R. 686/1957 e successive modificazioni ed integrazioni, nel decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni e nel D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni.

Il presente bando è pubblicato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 482 del 2 aprile 1968.

Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del personale - Ufficio concorsi (telefono 0432/989420-989421) tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso
da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»
Piazzetta Portuzza, 1
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l... sottoscritt...

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post... di ....
bandito con deliberazione del Direttore generale n. . . . . . del . . . .

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

– di essere nat... a . . . . il . . . . ;

– di risiedere a . . . . , via . . . . , n. . . . . . .;

– di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana . . . .);

– di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . . . .
(ovvero: di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .)

– di aver riportato le seguenti condanne penali . . . . o di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

– di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): . . . . conseguito il . . . .
presso (Università) . . . . ;

– di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) . . . . presso (Università) . . . . ;

– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

– iscrizione all'Albo professionale di . . . . ;

– specializzazione nella disciplina di .... ;

– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile);

– di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: . ... ;

– di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi presidio o servizio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»;

– di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);

– di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:

....
....
....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

Firma ....

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 «BASSA FRIULANA»
PALMANOVA (Udine)

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente - ingegnere civile.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende nota la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente - ingegnere civile:

1. Barbina Sandro	punti 80.227/100
2. Spanghero Fabio	punti 76.336/100
3. Sivilotto Livio	punti 67.284/100

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, decorre il termine di efficacia della graduatoria.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

COMUNE DI FAGAGNA
(Udine)

Avviso di avvio di procedure selettive, per soli esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di un collaboratore professionale, V q.f., area vigilanza.

È indetta la procedura concorsuale per soli esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale, V q.f. dell'area vigilanza.

– Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 2° grado.

– Sarà necessario altresì essere in possesso di patente di guida categoria «B».

– Prova scritta: lunedì 5 luglio 1999: ore 9.00.

– Prova pratica: martedì 6 luglio 1999: ore 9.00.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione indirizzate al Comune di Fagagna, piazza

Unità d'Italia, n. 3 - 33034 Fagagna, telefono 0432/812111, fax 0432/810065.

Il bando integrale del concorso potrà essere richiesto allo stesso indirizzo in orario d'ufficio - escluso il sabato - previo versamento delle sole spese di fotocopie.

Tutte le prove d'esame si svolgeranno in Palazzo Picco in via del Tabacco, n. 3 (adiacente a via Umberto I, n. 100) a Fagagna.

Fagagna, 11 maggio 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE:
Peresson

COMUNE DI TAVAGNACCO
(Udine)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore (6ª q.f.) esperto informatico.

È indetto concorso pubblico per esami per n. 1 posto di istruttore (6ª q.f.) esperto informatico.

Requisiti di accesso: diploma di scuola superiore; attestato/i di qualifica professionale conseguito/i in materia informatica presso Istituti statali, regionali o legalmente riconosciuto/i della durata, anche complessiva, di almeno 300 ore (si prescinde da tale requisito per i candidati in possesso del diploma di perito informatico, ragioniere programmatore, analista contabile o di laurea in scienze dell'informazione); esperienza professionale almeno triennale nella gestione di apparecchiature informatiche, acquisita presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati, purchè documentata nei modi di legge.

Presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Informazioni: telefono 0432-577344.

Tavagnacco, 13 maggio 1999

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Domenico Degano

ENTE REGIONALE PER I PROBLEMI DEI MIGRANTI
Servizio dell'emigrazione
UDINE

Bando di concorso per un premio di laurea per tesi in materia di emigrazione della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Approvato con decreto del Direttore del Servizio dell'emigrazione n. 216 del 7 maggio 1999).

Art. 1

Ai sensi della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 «Riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione» e successive modificazioni ed integrazioni, è bandito un concorso per l'assegnazione di un premio di laurea di lire 3.000.000, riservato a laureati residenti in Italia o all'estero, che abbiano conseguito la laurea discutendo una tesi trattante il tema dell'emigrazione della Regione Friuli-Venezia Giulia negli anni accademici 1996/1997 e 1997/1998.

Art. 2

Saranno prese in considerazione le tesi di laurea che trattino dell'emigrazione della Regione Friuli-Venezia Giulia sotto uno o più dei seguenti profili: storico, giuridico, economico, statistico, linguistico, etnologico od altro che, a giudizio della Commissione di cui al successivo articolo 4, sia attinente alla materia.

Art. 3

Per partecipare al concorso, gli interessati dovranno far pervenire entro il 31 ottobre 1999 all'Ente regionale per i problemi dei migranti, piazza XX Settembre, n. 23, 33100 Udine domanda in competente carta legale per i residenti in Italia, in carta semplice per i residenti all'estero, recante dichiarazione relativa a:

- residenza;
- cittadinanza;
- data e punteggio di conseguimento della laurea, esami sostenuti e votazioni ottenute, nonchè l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Gli elementi suddetti potranno essere attestati anche tramite i rispettivi certificati.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- copia della tesi svolta, firmata dal concorrente e munita di attestazione di conformità all'originale, rilasciata dall'Università, ovvero dallo stesso autore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Ove occorra, alla documentazione prodotta dovrà essere unita la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4

L'assegnazione del premio sarà effettuata insindaca-

bilmente dalla Commissione all'uopo nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti.

Qualora, a giudizio della Commissione, più candidati risultassero particolarmente meritevoli del premio, su motivata proposta della Commissione stessa, compatibilmente con la disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio, il medesimo premio potrà essere attribuito anche ad uno o più candidati oltre al vincitore.

Art. 5

L'Ente regionale per i problemi dei migranti si riserva il diritto di riprodurre parzialmente o totalmente i testi presentati, citandone gli autori.

IL DIRETTORE: dott.ssa Mariateresa Berlasso

Bando di concorso per un premio di laurea per discendenti di emigrati autori di tesi su argomenti riguardanti la Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Approvato con decreto del Direttore del Servizio dell'emigrazione n. 217 del 7 maggio 1999).

Art. 1

Ai sensi della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 «Riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione» e successive modificazioni ed integrazioni, è bandito un concorso per l'assegnazione di un premio di laurea di lire 3.000.000, riservato a residenti all'estero discendenti di emigrati del Friuli-Venezia Giulia, che abbiano conseguito la laurea discutendo una tesi su argomenti interessanti la stessa Regione Friuli-Venezia Giulia, negli anni accademici 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998.

Art. 2

Per emigrati del Friuli-Venezia Giulia si intendono persone residenti all'estero che siano nate nel territorio regionale o espatriate da esso ovvero persone espatriate già residenti negli ex territori italiani passati all'ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, per discendenti i loro discendenti in linea retta fino al quarto grado.

Art. 3

Saranno prese in considerazione le tesi di laurea che trattino tematiche riguardanti la Regione Friuli-Venezia Giulia sotto uno o più dei seguenti profili: storico, geografico, sociologico, giuridico, economico, statistico, letterario, linguistico, etnologico od altro che, a giudizio della Commissione di cui al successivo articolo 5, sia ritenuto pertinente allo studio dell'ambito regionale.

Art. 4

Per partecipare al concorso, gli interessati dovranno far pervenire entro il 31 ottobre 1999 all'Ente regionale per i problemi dei migranti, piazza XX Settembre, n. 23, 33100 Udine domanda in carta semplice, recante dichiarazione relativa a:

- residenza e cittadinanza;
- qualità di discendente di emigrato del Friuli-Venezia Giulia (data e luogo di nascita e di espatrio dell'ascendente emigrato e relazione di parentela con questi);
- data e punteggio di conseguimento della laurea, esami sostenuti e votazioni ottenute;

nonchè l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Gli elementi suddetti potranno essere attestati anche tramite i rispettivi certificati.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- copia della tesi svolta, firmata dal concorrente e munita di attestazione di conformità all'originale, rilasciata dall'Università, ovvero dallo stesso autore tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Ove occorra, alla documentazione prodotta dovrà essere unita la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 5

L'assegnazione del premio sarà effettuata insindacabilmente dalla Commissione all'uopo nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti.

Qualora, a giudizio della Commissione, più candidati risultassero particolarmente meritevoli del premio, su motivata proposta della Commissione stessa, compatibilmente con la disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio, il medesimo premio potrà essere attribuito anche ad uno o più candidati oltre al vincitore.

Art. 6

L'Ente regionale per i problemi dei migranti si riserva il diritto di riprodurre parzialmente o totalmente i testi presentati, citandone gli autori.

IL DIRETTORE: dott.ssa Mariateresa Berlasso

Bando di concorso per un premio di laurea per figli e nipoti di corregionali residenti in altre Regioni italiane autori di tesi sulla Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Approvato con decreto del Direttore del Servizio dell'emigrazione n. 218 del 7 maggio 1999).

Art. 1

Ai sensi della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 «Riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione» e successive modificazioni ed integrazioni, è bandito un concorso per l'assegnazione di un premio di laurea di lire 3.000.000, riservato a figli o nipoti di corregionali residenti in altre Regioni d'Italia che abbiano conseguito la laurea discutendo una tesi su argomenti interessanti la Regione Friuli-Venezia Giulia, negli anni accademici 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998.

Art. 2

Per corregionali residenti in altre Regioni d'Italia si intendono coloro che siano nati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e si siano trasferiti in altre regioni d'Italia per motivi di lavoro, per nipoti i loro discendenti in linea retta di secondo grado. Sia il genitore o l'ascendente nato in Friuli-Venezia Giulia che il concorrente autore della tesi devono essere residenti fuori del territorio regionale.

Art. 3

Saranno prese in considerazione le tesi di laurea che trattino tematiche riguardanti la Regione Friuli-Venezia Giulia sotto uno o più dei seguenti profili: storico, geografico, sociologico, giuridico, economico, statistico, letterario, linguistico, etnologico od altro che, a giudizio della Commissione di cui al successivo articolo 5, sia ritenuto pertinente allo studio dell'ambito regionale.

Art. 4

Per partecipare al concorso, gli interessati dovranno far pervenire entro il 31 ottobre 1999 all'Ente regionale per i problemi dei migranti, piazza XX Settembre, n. 23, 33100 Udine domanda in competente carta legale, recante dichiarazione relativa a:

- residenza e cittadinanza;
- data e luogo di nascita e residenza dell'ascendente corregionale e relazione di parentela con questi;
- data e punteggio di conseguimento della laurea, esami sostenuti e votazioni ottenute;

nonchè l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Gli elementi suddetti potranno essere attestati anche tramite i rispettivi certificati.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- copia della tesi svolta, firmata dal concorrente e munita di attestazione di conformità all'originale, rilasciata dall'Università, ovvero dallo stesso autore tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Ove occorra, alla documentazione prodotta dovrà essere unita la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 5

L'assegnazione del premio sarà effettuata insindacabilmente dalla Commissione all'uopo nominata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti.

Qualora, a giudizio della Commissione, più candidati risultassero particolarmente meritevoli del premio, su motivata proposta della Commissione stessa, compatibilmente con la disponibilità finanziaria del capitolo di bilancio, il medesimo premio potrà essere attribuito anche ad uno o più candidati oltre al vincitore.

Art. 6

L'Ente regionale per i problemi dei migranti si riserva il diritto di riprodurre parzialmente o totalmente i testi presentati, citandone gli autori.

IL DIRETTORE: dott.ssa Mariateresa Berlasso